SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 40



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. **14.**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 30 settembre 2004.

Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità. Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona Sud», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2004. (Decreto n. 23/2004) . . . . Pag. 9

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma «Interreg III C Zona Est», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2004. (Decreto n. 24/2004) . . . . Pag. 10

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma «Interreg III C Zona Nord e Ovest», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale. (Decreto n. 25/2004) . . . . Pag. 12

DECRETO 10 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º febbraio 2020, sesta e settima tranche . . Pag. 13

Ministero della salute

ORDINANZA 27 dicembre 2004.

Revoca a tempo indeterminato delle misure di profilassi contro il colera . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 30 dicembre 2004.

Determinazione della retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente . . . . Pag. 16

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 26 giugno 2002, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Copernico a r.l.», in Quarto . . . . . Pag. 16

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 26 giugno 2002, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Mattatori del Sarno a r.l.», in Torre Annunziata . . . . . Pag. 17

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 26 giugno 2002, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Cucciolo Express a r.l.», in Napoli . . . . . Pag. 17

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 28 marzo 2001, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Luca Giordano 92 a r.l.», in Napoli . . . . . Pag. 18

DECRETO 1º febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Zootecnica Aufidena a r.l.», in Alfedena . . . . . Pag. 18

DECRETO 1º febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Type Progress a r.l.», in L'Aquila . . . . . Pag. 19

DECRETO 1º febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Flores a r.l.», in Avezzano . . . . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Gabbiano Soc. coop. sociale a r.l.», in Taranto . . . . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ecolsud Termo Edilizia Piccola Soc. coop. a r.l.», in Ginosa . . . . . Pag. 20

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Jonicaturist Soc. coop. a r.l.», in Taranto . . . . . Pag. 21

DECRETO 9 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Chiabrera società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Savona. Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 febbraio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» . . . . . Pag. 22

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 gennaio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Christine Marchant, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 . . . . . Pag. 26

DECRETO 31 gennaio 2005.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di euro 516.456,89 . . . . . Pag. 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Crotone . . . . . Pag. 29

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2005.

Accertamento, per l'anno 2004, del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 . . . . . Pag. 29

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 16 febbraio 2005.

Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida . . . . . Pag. 34

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 3 febbraio 2005.

Soppressione del Posto doganale di Marano Lagunare. Pag. 37

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2005.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari a cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 30/05/CONS) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2005.

Modalità di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione». (Deliberazione n. 102/05/CONS) . . . . Pag. 38

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 8 febbraio 2005, n. **4.**

Patto di stabilità interno per gli anni 2005-2007 per le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunità isolane con popolazione superiori a 10.000 abitanti. Articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Pag. 40

CIRCOLARE 11 febbraio 2005, n. **5.**

Legge finanziaria 2005 - Riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: Revoca di decreti di conferimento di onorificenze OMRI. Pag. 61

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 61

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Elosalic». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nasonex». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rinelon». Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero delle attività produttive

DECRETO 21 gennaio 2005.

Approvazione dell'Elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

04A01077

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. **14.**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tartiffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.

2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.

4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 2.

Adeguamento degli impianti

1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti.

2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3.

Supporto all'azione del Commissario delegato

1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

Art. 4.

Interventi relativi al settore delle bonifiche

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilità interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, la medesima regione può trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0034

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 30 settembre 2004.

Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1983, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001, con i quali l'on. Stefania Prestigiacomo è stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 febbraio 2002, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre

2002, n. 207, con il quale è stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, in particolare, l'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunità quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fa le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», a norma dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e recante costituzione e organizzazione dell'Ufficio per la promozione e la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto decreto dell'11 dicembre 2003 che, aggiungendo il comma 2-*bis* all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, ha inserito il menzionato Ufficio per la promozione e la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, con il quale si è provveduto alla trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti», ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici;

Ravvisata la necessità di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;

Considerato che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Competenze

1. Il Dipartimento per le pari opportunità, individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, n. 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;

c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;

d) la definizione di nuove metodologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;

e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;

f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità;

h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti;

l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, citata nelle premesse;

m) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché la promozione di iniziative conseguenti, in

ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 citato nelle premesse;

n) lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, recanti disciplina dell'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e per quanto di competenza agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2.

Ministro

Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato «Ministro», è l'organo di Governo del Dipartimento.

Art. 3.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di un proprio ufficio di segreteria, cura per gli aspetti di competenza i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 e con la Commissione per le adozioni internazionali di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) l'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

b) la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 13 del testo unico sull'immigrazione prevista dal decreto del Ministro per le pari opportunità 12 novembre 2003, di attuazione delle previsioni di cui all'art. 25 del decreto presidenziale 31 agosto 1999, n. 354;

c) la segreteria che, in raccordo con gli organismi istituiti dal Ministro con decreto ministeriale 17 giugno 2003 e 11 dicembre 2003 nell'esercizio della delega di funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 citato nelle premesse, cura la raccolta e l'organizzazione delle informazioni e dei dati, nonché l'attuazione delle iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

L'ufficio e le segreterie di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

5. Dipende altresì direttamente dal capo del Dipartimento il servizio per gli affari generali che provvede, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale addetto al Dipartimento, agli adempimenti concernenti le attività relative alla corrispondenza del Dipartimento, agli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in sette servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per gli interventi in campo economico e sociale;

b) ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità;

c) ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.

Art. 5.

Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale

L'ufficio per gli interventi in campo economico e sociale provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, e si articola in due servizi:

servizio per gli affari economici e sociali;

servizio per gli affari comunitari ed internazionali.

Art. 6.

Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità

L'ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c) d), e), f), h), i), l)* e *m)*, e si articola in due servizi:

servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;

servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.

Art. 7.

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica

L'ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, istituito e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, si articola in due servizi:

servizio per la tutela della parità di trattamento;

servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.

Art. 8.

Segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna

1. La segreteria della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, opera presso il Dipartimento per le pari opportunità.

2. La segreteria svolge le funzioni previste dal regolamento recante disposizioni attuative del decreto legislativo di cui al precedente comma, ed è collocata nell'ambito dell'ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - Servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità, che coordina e verifica lo svolgimento degli adempimenti istruttori e delle procedure amministrativo-contabili espletati in esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo del centro di responsabilità pari opportunità del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9.

Nucleo di valutazione

1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse, ed in contormità delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, presso il Dipartimento per le pari opportunità opera il nucleo di valutazione.

2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunità, tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilità di rinnovo.

3. Con separato provvedimento viene disciplinata, tenendo conto delle risorse disponibili, la composizione del nucleo di valutazione, l'analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate, nonché la disciplina delle spese di funzionamento del nucleo alle quali si provvederà con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunità.

Art. 10.

Personale

Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa Commissione con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunità 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001.

2. Il presente decreto verrà inviato, per il successivo iter, all'ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 30 settembre 2004

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 324

05A01254

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona Sud», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2004. (Decreto n. 23/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del consiglio, riguardanti, rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004) 226/02 del 2 settembre 2004, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000, n. 1223;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 789 del 28 maggio 2002 con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Sud», tra la Francia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo ed il Regno Unito, inserito nella sezione interregionale del programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1887, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2002 e 2003 in favore del suddetto programma interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 49 del 26 febbraio 2003 che modifica la menzionata decisione C(2002) 789 del 28 maggio 2002;

Considerato che occorre provvedere, sulla base delle richiamate note del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto fondo di rotazione per l'anno 2004;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Interreg III C Zona Sud» inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citato in premessa, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 4.046.249,00 euro per l'annualità 2004.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di tesoreria dello Stato.

3. Le amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 40

05A01047

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma «Interreg III C Zona Est», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2004. (Decreto n. 24/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004)226/02 del 2 settembre 2004, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000, n. 1223;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4773 del 31 dicembre 2001 con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Est», tra la Germania, l'Austria, l'Italia e la Grecia inserito nella sezione interregionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1887, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003 in favore del suddetto programma interregionale;

Considerato che occorre provvedere, sulla base delle richiamate note del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto fondo di rotazione per l'anno 2004;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Programma operativo «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 507.650,00 euro per l'annualità 2004.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

3. Le amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanza, foglio n. 41

05A01048

DECRETO 2 dicembre 2004.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma «Interreg III C Zona Nord e Ovest», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale. (Decreto n. 25/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004)226/02 del 2 settembre 2004, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri, che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento viene assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o da altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4771 del 31 dicembre 2001 con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Nord», tra la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, inserito nella sezione interregionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002)54 del 22 marzo 2002, con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Ovest», tra la Francia, l'Irlanda, il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito, il Lussemburgo e la Germania, inserito nella sezione interregionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che le operazioni a titolo dei programmi dell'Interreg III C riguardano l'intero territorio dell'Unione europea e che la cooperazione non è limitata ai partner di una singola zona di programmazione, così come previsto dalla citata comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001, allegato *B*;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3183/UE del 16 dicembre 2003 con la quale si chiede di assicurare il cofinanziamento a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i progetti approvati per il periodo 2000-2003 di Interreg III C «Zona Nord» e «Zona Ovest», nei quali è prevista la partecipazione di partner italiani;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2939 del 29 novembre 2004 dalla quale risulta che il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma Interreg III C «Zona Nord» ammonta a 417.025,00 euro, mentre per la «Zona Ovest» l'importo è pari a 364.778,58 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 2 dicembre 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi «Interreg III C Zona Nord» e «Interreg III C Zona Ovest» inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari, rispettivamente, a 417.025,00 euro e a 364.778,58 euro, così come specificato nelle allegate tabelle *A* e *B*.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanza, foglio n. 42

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO
DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/87
DEL PIC INTERREG III C NORD

(Importi in euro)

Regione	Beneficiario	Legge n. 183/87
Lombardia	Provincia di Brescia	210.000,00
	Euroimpresa Legnano S.c.r.l.	106.382,50
	Provincia di Lecco	12.110,00
Alto Adige	Provincia autonoma di Bolzano - Sud Tirolo	10.850.00
Sardegna	Formez - Cagliari	3.500,00
	Regione Sardegna	7.367,50
Veneto	Provincia di Venezia	10.797,50
Puglia	Comune di Molfetta	6.055,00
	Comune di Barletta	14.962,50
Piemonte	Provincia di Asti	35.000,00
	Totale . . .	417.025,00

TABELLA *B*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO
DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/87
DEL PIC INTERREG III C OVEST

(Importi in euro)

Regione	Beneficiario	Legge n.183/87
Umbria	Comune di Terni	23.299,50
	Consorzio delle aree industriali di Terni - Narni - Spoleto	11.137,00
	Istituto per la ricerca e formazione in materiali specifici	11.137,00
Puglia	Provincia di Lecce	58.100,00
	Comune di Taranto	33.600,00
	Autorità Porto di Taranto	4.200,00
Friuli-Venezia Giulia	Comune di Trieste	63.000,00
Valle d'Aosta	Centro sviluppo regionale	17.510,15
Emilia Romagna	Aster	51.853,90
	Ervet S.p.a.	51.853,90
	Regione Emilia-Romagna	11.943,40
Campania	Provincia di Napoli	5.532,63
Piemonte	Regione Piemonte	10.967,25
Veneto	Regione Veneto	10.643,85
	Totale . . .	364.778,58

05A01049

DECRETO 10 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 febbraio 2005 ammonta, nel netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.280 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004 e 10 gennaio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 7 luglio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite del citato decreto 7 luglio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotificazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte-

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 7 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 15 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 7 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 7 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e ralativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2005.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6.) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capito che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1.) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01534

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 27 dicembre 2004.

Revoca a tempo indeterminato delle misure di profilassi contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Visto l'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana;

Considerato il processo di revisione del Regolamento sanitario internazionale, che non prevederà più un elenco di malattie quarantenarie propriamente dette nei cui confronti applicare specifiche misure di profilassi bensì una sorveglianza di tipo sindromico su patologie infettive o eventi che abbiano il potenziale per la diffusione internazionale e possano rappresentare una minaccia per la sanità pubblica a livello nazionale ed internazionale;

Considerate le attuali conoscenze riguardo l'epidemiologia e la prevenzione dell'infezione colerica;

Ritenuto di dovere pertanto abrogare la propria ordinanza emanata in data 7 marzo 2003;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 7 marzo 2003, concernente il mantenimento e la revoca di misure profilattiche contro il colera è revocata con decorrenza immediata.

Art. 2.

Eventuali nuove ordinanze concernenti misure di profilassi contro il colera verranno emanate sulla base di una valutazione del rischio rappresentato da eventi epidemici in Paesi esteri o sul territorio nazionale.

Art. 3.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 29

05A01554

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 dicembre 2004.

Determinazione della retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante disposizioni in materia di indennità di disponibilità nell'ambito del contratto di lavoro intermittente;

Visto, in particolare, il comma 7 del citato art. 36 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di una retribuzione convenzionale in relazione alla quale i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui al citato art. 36, in misura inferiore rispetto alla predetta retribuzione convenzionale;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2004, n. 68;

Ritenuto di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione della menzionata retribuzione convenzionale, l'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni;

Rilevata la necessità di determinare, in attuazione del citato art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la retribuzione convenzionale cui rapportare, nei casi ivi previsti, il versamento volontario da parte dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 33 del citato decreto legislativo, della differenza contributiva ai fini delle prestazioni per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Decreta:

Art. 1.

1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 36 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennità di disponibilità percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.

2. Le modalità del predetto versamento sono rimesse alle determinazioni dell'ente impositore.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 57

05A01423

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 26 giugno 2002, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Copernico a r.l.», in Quarto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Copernico a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita in data 12 maggio 1982 per atto a rogito notaio dott. G. Rotondano, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 03761850639, R.E.A. n. 342613, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società cooperativa non ha portato a termine l'incarico;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - n. 1579725 del 9 ottobre 2003, nella quale si evidenzia che per la vetustà delle poste in bilancio in essa contenute, la fattispecie trattata rientra nelle ipotesi previste dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Considerati i decreti ministeriali 17 luglio 2003 aventi ad oggetto rispettivamente «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale del 26 giugno 2002 - relativo allo scioglimento ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Copernico a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita in data 12 maggio 1982 per atto a rogito notaio dott. G. Rotondano, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 03761850639, in scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina di liquidatore.

Napoli, 27 gennaio 2005

Il dirigente del servizio: MORANTE

05A01301

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 26 giugno 2002, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Mattatori del Sarno a r.l.», in Torre Annunziata.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Mattatori del Sarno a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita in data 8 febbraio 1980 per atto a rogito notaio dott. D. De Sio, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 03183070634, R.E.A. n. 324945, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società cooperativa non ha portato a termine l'incarico;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - n. 1579723 del 9 ottobre 2003, nella quale si evidenzia che per la vetustà delle poste in bilancio in essa contenute, la fattispecie trattata rientra nelle ipotesi previste dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Considerati i decreti ministeriali 17 luglio 2003 aventi ad oggetto rispettivamente «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative, e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale del 26 giugno 2002 - relativo allo scioglimento ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Mattatori del Sarno a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita in data 8 febbraio 1980 per atto a rogito notaio dott. D. De Sio, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 03183070634, in scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina di liquidatore.

Napoli, 27 gennaio 2005

Il dirigente del servizio: MORANTE

05A01302

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 26 giugno 2002, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Cucciolo Express a r.l.», in Napoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Cucciolo Express a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 20 febbraio 1986 per atto a rogito notaio dott. F. De

Sena, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 04934450638, R.E.A. n. 411068, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società cooperativa non ha portato a termine l'incarico;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - n. 1579724 del 9 ottobre 2003, nella quale si evidenzia che per la vetustà delle poste in bilancio in essa contenute, la fattispecie trattata rientra nelle ipotesi previste dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Considerati i decreti ministeriali 17 luglio 2003 aventi ad oggetto rispettivamente «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale del 26 giugno 2002 - relativo allo scioglimento ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cucciolo Express a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 20 febbraio 1986 per atto a rogito notaio dott. F. Sena, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 04934450638, in scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina di liquidatore.

Napoli, 27 gennaio 2005

Il dirigente del servizio: MORANTE

05A01303

DECRETO 27 gennaio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 28 marzo 2001, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Luca Giordano 92 a r.l.», in Napoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle competenze in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Luca Giordano 92 a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 25 settembre 1978 per atto a rogito notaio dott. C. Tafuri, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 01598580635, R.E.A. n. 312956, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 legge n. 59/92 con il decreto ministeriale 28 marzo 2001 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società cooperativa non ha portato a termine l'incarico;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - n. 1578468 del 23 settembre 2004, nella quale si evidenzia che per la vetustà delle poste in bilancio in essa contenute, la fattispecie trattata rientra nelle ipotesi previste dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Considerati i decreti ministeriali 17 luglio 2003 aventi ad oggetto rispettivamente «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale del 28 marzo 2001 - relativo allo scioglimento ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Luca Giordano 92 a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 25 settembre 1978 per atto a rogito notaio dott. C. Tafuri, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese di Napoli 01598580635, in scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina di liquidatore.

Napoli, 27 gennaio 2005

Il dirigente del servizio: MORANTE

05A01304

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Zootecnica Aufidena a r.l.», in Alfedena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricola Zootecnica Aufidena a r.l.», BUSC 1290/176495, con sede in Alfedena, costituita in data 8 gennaio 1999 per rogito del notaio Silvana Golia, rep. 255, omologata con decreto del tribunale di Sulmona del 7 maggio 1980 ed iscritta al n. 858 del registro delle società.

L'Aquila, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A01214

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Type Progress a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Type Progress a r.l.», BUSC 1340/184387, con sede in L'Aquila, costituita in data 5 giugno 1981 per rogito del notaio Vincenzo Galeota, rep. 1823, omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 29 giugno 1981 ed iscritta al n. 1824 del registro delle società.

L'Aquila, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A01215

DECRETO 1° febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Flores a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa sociale «Flores a r.l.», BUSC 2219 con sede in Avezzano, costituita in data 22 dicembre 1998, per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, rep. 186484, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 17 marzo 1999 ed iscritta al n. 96875 del registro delle società.

L'Aquila, 1° febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A01216

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Gabbiano Soc. coop. sociale a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1999 è stato depositato in data 21 giugno 2000;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Il Gabbiano Soc. coop. sociale a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2456/276643, costituita per rogito notaio dott. Perroni Carlo di Roma in data 11 ottobre 1996, repertorio n. 4805, raccolta n. 990, codice fiscale n. 02117870739, omologato dal tribunale di Taranto in data 13 dicembre 1996, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01297

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ecolsud Termo Edilizia Piccola Soc. coop. a r.l.», in Ginosa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni m materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1999 è stato depositato in data 22 giugno 2000;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Ecolsud Termo Edilizia Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede legale in Ginosa (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1856/224803, costi-

tuita per rogito notaio dott. Carmine Sarno di Ginosa in data 24 novembre 1986, repertorio n. 29550, codice fiscale n. 00770270734, omologato dal tribunale di Taranto in data 29 dicembre 1986, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01298

DECRETO 7 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Jonicaturist Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

per due anni consecutivi non ha depositato al registro delle imprese, atteso che l'ultimo bilancio al 31 dicembre 1999 è stato depositato in data 21 luglio 2000;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Jonicaturist Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2253/259923, costituita per rogito notario dott. Giandomenico Cito di Taranto in data 10 aprile 1992, repertorio n. 40520, raccolta n. 3988, codice fiscale n. 01886650736, omologato dal tribunale di Taranto in data 27 aprile 1992, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A01299

DECRETO 9 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Chiabrera società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative - nella riunione del 22 dicembre 2004;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo

alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Chiabrera Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Savona, via Orefici n. 3-7 - Numero B.U.S.C.: 1020/252879 - Registro imprese n. 14451 - Partita I.V.A.: 01002560090.

Savona, 9 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

05A01305

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Unione provinciale degli agricoltori di Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 16 settembre 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pomino» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Pomino» entro il 30 giugno 2005.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli Organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denomina-

zione di origine controllata «Pomino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA POMINO

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Pomino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva, Vin Santo, Vin Santo rosso, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco Vendemmia tardiva, «Pomino» Vin santo:

Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente fino al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana per un massimo del 30%;

«Pomino» Rosso, «Pomino» Rosso riserva, «Pomino» Vin Santo rosso:

Sangiovese minimo: 50%;

Pinot nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25% del totale delle viti;

«Pomino» Chardonnay:

Chardonnay minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti;

«Pomino» Sauvignon:

Sauvignon minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

«Pomino» Pinot Nero:

Pinot Nero minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

«Pomino» Merlot:

Merlot minimo: 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Pomino» ricade nella provincia di Firenze e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio del comune di Rufina. Tale zona è così delimitata:

partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa la Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni.

Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita e allorché questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente del T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202. Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendo e al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità dal km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina e all'incrocio con quello della provincia di Firenze la percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nordovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelli normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un altitudine non superiore a m 650 per il tipo rosso e a m 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 - Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ha in la coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianti e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati tradizionalmente nella zona.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - Sistemi di potatura.

La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

4.5 - Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva annessa per tutte le tipologie è di 9 tonnellate ad ettaro; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3/Kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è:

I e II anno vegetativo: 0;

III anno vegetativo 50% produzione prevista;

IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista;

V anno vegetativo 100% della produzione prevista.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol per tutte le tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol per tutte le tipologie provenienti da uve rosse;

le tipologie «bianco riserva» e «rosso riserva» devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,50 % vol.

In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una accurata cernita delle uve, dovrà essere riportata al massimo previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

5.1 - Zona di imbottigliamento.

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

5.2 - Correzioni e colmature.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, e nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5.3 - Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Per le tipologie «Bianco Vendemmia tardiva» e «rosso Vendemmia tardiva», le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12,00% vol.

Le tipologie «Vin Santo» e «Vinsanto rosso» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie Vinsanto debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl 4.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.

5.4 - Resa uva/vino.

Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:

Tipologia —	Resa % Uva/vino —	Resa vino hl/ha —
Pomino bianco, Pomino rosso	70%	63
Pomino Bianco riserva, Pomino Rosso riserva	70%	63
Pomino Bianco Vendemmia tardiva Pomino Rosso Vendemmia tardiva	60%	
Pomino Vin Santo, Pomino Vin Santo rosso	35% al 3° anno	
Pomino Pinot Nero	70%	63
Pomino Merlot	70%	63
Pomino Chardonnay	70%	63
Pomino Sauvignon	70%	63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie «Vendemmia tardiva», il 43% per le tipologia Vin Santo e Vin Santo rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5 - Invecchiamento.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento:

Pomino Rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere;

Pomino Rosso riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie;

Pomino Bianco riserva: invecchiamento obbligatoria non inferiore a un anno, di cui almeno dieci mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

Pomino Vin santo e Pomino Vin santo rosso: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.

5.6 - Affinamento in bottiglia.

Pomino Riserva rossa prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione.

5.7 - Immissione al consumo.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

tipologie a frutto rosso: 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

Pomino Rosso riserva: 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Pomino bianco riserva: 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

Pomino Vendemmia tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva Rosso: 1° giugno successivo a quello di produzione delle uve;

Pomino Vin Santo e Vin Santo rosso: 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'innissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

Pomino bianco:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l,

estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.

Pomino bianco riserva:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.

«Pomino Chardonnay»:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.

«Pomino» Sauvignon:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.

«Pomino» Rosso:

colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense;

odore: vinoso, intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.

«Pomino» Rosso riserva:

colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense;

odore: intenso e caratteristico talvolta di frutta matura, armonico;

sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato talvolta con sentori di confettura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

«Pomino» Pinot Nero:

colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense;

odore: vinoso, intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.

«Pomino Merlot»:

colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense;

odore: vinoso, intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.

Pomino bianco e rosso «Vendemmia Tardiva»:

colore: giallo paglierino intenso fino all'ambrato per il tipo bianco; rubino più o meno intenso tendente al granato per il tipo rosso;

odore: etereo intenso;

sapore: armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

zuccheri residui minimo 25,0 g/l;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.

Pomino Vin santo e Pomino Vin Santo rosso:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per il tipo rosso;

odore: etereo intenso;

sapore: armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 14,50% vol svolta;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

È in facoltà del Ministero del politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 - Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - Località.

Il riferimento alle indicazioni o toponomastiche di unità amministrative, a frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentita in conformità del disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 - Caratteri e posizioni in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.5 - Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare e per tutte le tipologie deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

7.6 - Vigna.

La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 - Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 - Recipienti e tappatura.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona o forme similari in volume nominale fino a 12 litri.

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.

05A01259

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Christine Marchant, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Christine Marchant, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione, oggetto di riconoscimento;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una fonnazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Diplôme d'Instituteur» - D.E.U.G. - conseguito presso l'Accademia di Lille il 1º luglio 1984, posseduto da Marchant Christine, nata a Valenciennes (Francia), il 10 ottobre 1963, (francese), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per l'interessata, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01334

DECRETO 31 gennaio 2005.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di euro 516.456,89.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 9 novembre 2004;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 6/4.

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO:

proponenti: Antonella Baldi, Maurizio Cocucci, Vittorio dell'Orto, Claudio Genchi, Francesco Salamini, Università degli studi di Milano, Parco Tecnologico Padano S.r.l., Biodiversity S.r.l.;

protocollo n. 6349 del 30 giugno 2004;

progetto di ricerca:

titolo: nuove tecnologie ad approccio molecolare fruibili nel settore della sicurezza e qualità alimentare e della certificazione delle produzioni animali e vegetali;

inizio: settembre 2004;

durata mesi: 36;

costituenda società: Bio-Track - Società a responsabilità limitata;

classificazione: PMI;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 30 giugno 2004;

costo totale ammesso: € 1.864.847,00;

di cui attività di ricerca industriale: € 1.504.966,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € 359.881,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	**Sviluppo Precompetitivo**	**Totale**
Eleggibile lettera a)	**€**	**€**	**€**
Eleggibile lettera c)	**€**	**€**	**€**
Obiettivo 2	**€**	**€**	**€**
Non Eleggibile	**€ 1.504.966,00**	**€ 359.881,00**	**€ 1.864.847,00**
Extra UE	**€**	**€**	**€**
Totale	**€ 1.504.966,00**	**€ 359.881,00**	**€ 1.864.847,00**

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	%	%
Eleggibile lettera c)	%	%
Eleggibile Obiettivo 2	%	%
Non Eleggibile	60%	35%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,89

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 516.456,89 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse, sezione nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Crotone nel giorno 28 gennaio 2005.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'Ufficio di Crotone, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico il giorno 28 gennaio 2005 per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L..

Dell'avvenuta chiusura l'Ufficio di Crotone ha informato il Garante del contribuente della Calabria.

Riferimenti normativi dell'atto:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

2) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

3) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Catanzaro, 2 febbraio 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A01306

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2005.

Accertamento, per l'anno 2004, del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, dei decreti legislativi 24 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998, n. 319, 15 giugno 1999, n. 206, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, il controvalore euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, è determinato, per l'anno 2004, come indicato nell'allegato al presente provvedimento.

Motivazioni:

L'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

L'Ufficio italiano cambi con fax del 3 febbraio 2005 ha comunicato la predetta media dei cambi, espressi, per effetto della conversione, in euro.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento.

Articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, legge 17 dicembre 1997, 433, (art. 1, comma 1).

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206.

Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Roma, 7 febbraio, 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

MEDIE ANNUALI IN EURO RIFERITE AL 2004

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	1511,17
ALBANIA	Lek	ALL	47	127,269
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	87,9152
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	103,607
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35616
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,22602
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,65835
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,65907
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	690,205
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,22674
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,69049
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6129,99
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,24388
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,468938
BANGLADESH	Taka	BDT	174	73,8087
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,47516
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,48473
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,24388
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,381
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2692,05
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,90739
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,83878
BRASILE	Real	BRL	234	3,63353
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,10164
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95325
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1334,44
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4880,71
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,61675
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	124,418
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,01989
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31,8911
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	756,958
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,2992
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,581848
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3295,82
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967

CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	485,349
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,73654
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1422,62
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	535,701
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,48926
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	28,6093
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,43986
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35616
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	49,8907
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,69184
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,8839
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,56877
ERITREA	Nakfa	ERN	243	15,8902
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,6209
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,678662
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,16061
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	69,705
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIO	DSP	XDR	188	0,835757
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,4766
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,38611
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11069,5
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	75,2893
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	134,445
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,678662
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	220,35
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,880872
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35616
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,98202
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2702,04
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	222,642
HAITI	Gourde	HTG	151	44,9975
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,6563
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,68811
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,3378
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11117,8
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10717,3
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1500,65
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	87,1401
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,56444
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-

JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	168,932
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	98,4133
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	52,9581
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,366088
LAOS	Kip	LAK	154	9754,94
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,00822
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,66523
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1881,76
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	65,3322
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,62697
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,45286
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9,97088
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,5605
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	10587,7
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuovo	MGA	268	-
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	132,47
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,72616
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,8468
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,427975
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0133
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	319,81
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	34,1891
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,0333
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,1138
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1467,85
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	27217,7
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,98571
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,00822
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	90,1934
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19,7991
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	165,342
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,36974
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,87288
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,478889
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	72,6246
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,24388
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,95616
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7419,49
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,24285
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,52676
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,52772
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,678671
ROMANIA	Leu	ROL	131	40509,7
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	35,8084
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	696,109
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,37952
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,49509
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,678662

SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10941,5
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	72,2785
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,44615
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2941,89
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,10156
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	59,7184
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	40,0218
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,087
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3382,5
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	125,425
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35616
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35616
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35616
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,2439
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	8,0092
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	322,226
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	3176,29
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,3488
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,12435
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54382
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,00822
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,83239
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,5059
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1332,41
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,0523
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,50572
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,69764
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,54637
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1777052
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	-
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6403,49
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,61962
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2238,14
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	251,656
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	35,6947
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1246,33
VANUATU	Vatu	VUV	208	138,806
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2337,2
VIETNAM	Dong	VND	145	19576,2
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	227,001
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5917,13
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	5683,68

05A01278

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 febbraio 2005.

Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio da adottare previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 febbraio 2005, con rep. n. 69;

Determina:

Capo I

MODALITÀ OPERATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEL VALORE MEDIO DI MERCATO DI MICROZONA, INDIVIDUATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1998, N. 138.

Art. 1.

Modalità di aggiornamento del valore medio di mercato

1. Per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, di cui al successivo comma 3, riferiti al secondo semestre 2004.

2. L'aggiornamento del valore medio di mercato suddetto si effettua calcolando:

a) il valore centrale dell'intervallo dei valori indicati nell'osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato regolamento ed alla zona territoriale dell'osservatorio corrispondente alla microzona comunale;

b) la media dei relativi valori centrali, qualora ad una microzona corrispondano due o più zone territoriali dell'osservatorio.

3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio mettono a disposizione, su richiesta del comune, valori medi di mercato delle microzone determinati in base al comma 2, oppure i valori contenuti nella banca dati dell'osservatorio del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004.

Capo II

MODALITÀ TECNICHE E OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 336, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

Art. 2.

Individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita

1. Le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sono individuate dai comuni sulla base della constatazione di idonei elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. In tale ambito possono essere oggetto di trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari interessate:

a) da interventi edilizi che abbiano comportato la modifica permanente nella destinazione d'uso, ovvero un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi di ristrutturazione edilizia come definiti alla lettera *d)* dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché da quelli di manutenzione straordinaria, come definiti alla lettera *b)* del medesimo articolo del testo unico, in particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari, e da quelli di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera *c)* dell'art. 3 del citato testo unico, qualora in particolare abbiano interessato l'intero edificio;

b) dagli interventi edilizi di nuova costruzione come definiti alla lettera *e)* dell'art. 3 del citato testo unico in materia edilizia e non dichiarate in catasto;

c) dal rilascio di licenze ad uso commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione d'uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto con categoria non coerente con la destinazione autorizzata;

d) dal passaggio dalla categoria delle esenti dalle imposte sugli immobili a quelle delle unità soggette a imposizione, quali quelle adibite ad abitazioni o ad altre destinazioni già funzionali all'esercizio dell'attività produttiva agricola e censite in catasto come fabbricati rurali, che di fatto hanno perso i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 139.

2. Non sono oggetto di trattazione, in quanto prive dei requisiti necessari, le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari già censite e oggetto di interventi edilizi che non abbiano comportato una variazione di destinazione d'uso né un incremento del valore

e della relativa redditività ordinaria in misura significativa ai fini della variazione del classamento, quali, di norma:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti alla lettera *a)* dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti alla lettera *b)* dell'art. 3 del testo unico in materia edilizia citato, in particolare qualora non abbiano comportato una variazione della consistenza e delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera *c)* dello stesso art. 3 del testo unico citato, qualora in particolare non abbiano interessato l'intero edificio;

c) gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali.

Art. 3.

Contenuti del provvedimento per la richiesta di presentazione dell'atto di aggiornamento catastale

1. La richiesta ai soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, notificata ai sensi della vigente normativa, e mirata alla produzione dell'atto di aggiornamento catastale, contiene:

a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al comma 1 dell'art. 2;

c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

Art. 4.

Adempimenti a carico dei titolari di diritti reali sulle unità immobiliari

1. I soggetti obbligati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, sono tenuti in solido agli adempimenti richiesti; gli atti di aggiornamento debbono essere redatti, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, da un professionista tecnico abilitato a norma di legge.

2. I medesimi soggetti devono adempiere alla richiesta, presentando all'Agenzia del territorio gli atti di aggiornamento necessari entro novanta giorni dalla notifica della richiesta da parte del comune, indicando protocollo e data della stessa.

Art. 5.

Adempimenti a carico dell'Agenzia del territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati

1. In mancanza dell'adempimento richiesto ai soggetti interessati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, provvedono all'aggiornamento d'ufficio. A tal fine, su richiesta dei suddetti uffici provinciali, i comuni provvedono a trasmettere i documenti, di cui al comma 1, art. 2, a supporto della notifica effettuata.

2. Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica della suddetta documentazione, nonché della documentazione eventualmente fatta pervenire dai soggetti interessati, non sussista l'obbligo della dichiarazione in catasto, l'ufficio competente ne dà comunicazione al comune.

3. Sono posti a carico dei soggetti inadempienti, oltre ai tributi dovuti, alle sanzioni previste e alle spese di notifica, gli oneri per l'attività svolta dall'ufficio determinati con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

Art. 6.

Modalità operative per lo scambio di informazioni fra Agenzia e comuni

1. L'Agenzia rende disponibile una procedura per la creazione di un database informatico contenente l'elenco delle richieste inviate ai vari soggetti articolato per unità immobiliare e, per ciascun record, i seguenti dati:

a) identificativo dell'unità immobiliare, quando disponibile, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) dati relativi alla toponomastica;

c) generalità e domicilio dei destinatari della richiesta;

d) data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti destinatari;

e) data di avvenuta notifica;

f) sintesi dei dati accertati dai quali discende l'incoerenza della rendita iscritta negli atti catastali;

g) data, se conosciuta, cui riferire la violazione degli adempimenti catastali in materia di dichiarazione di nuove costruzioni o di variazione di quelle censite.

2. I comuni inviano agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio i dati di cui al comma 1 a cadenza mensile.

3. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio integrano il database informatico di cui al comma 1 e lo restituiscono ai comuni con i seguenti dati di propria competenza:

a) nuovi dati di censimento attribuiti alle unità immobiliari;

b) data di inserimento in atti del nuovo accertamento;

c) data di avvenuta notifica delle nuove rendite.

Art. 7.

Monitoraggio del processo

1. Il monitoraggio del processo in corso d'opera è gestito attraverso i database di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

2. La consultazione del database di cui al comma 1 è resa disponibile a mezzo WEB ai comuni, che ne avanzino richiesta, limitatamente ai dati di competenza.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Notifica degli atti attributivi delle nuove rendite

1. Gli atti attributivi delle nuove rendite, unitamente alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'art. 6, sono notificati secondo la normativa vigente e devono contenere le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

2. I comuni collaborano con gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio nell'attività di notifica delle nuove rendite attribuite alle unità immobiliari in applicazione dell'art. 1, commi 335 e 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 9.

Ulteriori modalità applicative

1. Ai fini della concreta applicazione del presente provvedimento, l'Agenzia del territorio opera nel rispetto delle «Linee guida» allegate alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005

Il direttore: PICARDI

ALLEGATO

LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO E DELLE RAPPRESENTANZE DELLE AUTONOMIE LOCALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 1, COMMA 339, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

PREMESSA.

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento per garantire la migliore collaborazione tra comuni e Agenzia del territorio nel rispetto dei reciproci ruoli.

In particolare, esse stabiliscono criteri operativi in ordine:

alla fase della richiesta avanzata dai comuni - ed alla successiva verifica - per l'eventuale procedibilità alla revisione parziale del classamento di singole microzone (art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

Tali criteri operativi, essendo condivisi in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, saranno alla base delle direttive da emanare per gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, rappresentando altresì una precisa guida per l'orientamento dei comuni.

In secondo luogo, le presenti linee guida indicano le modalità operative in ordine alla accessibilità ai dati necessari allo svolgimento della istruttoria per la selezione delle microzone per le quali eventualmente richiedere, da parte dei comuni, la revisione parziale del classamento.

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE.

1. Il metodo previsto dall'art. 1, comma 335, della legge 311 del 2004, al fine di selezionare le microzone interessate dalla revisione parziale del classamento richiede la possibilità di determinare un rapporto tra valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale relativo, sia alla singola microzona che all'insieme delle microzone comunali. Ciò al fine di selezionare la microzona che mostra una «significativa» anomalia, in termini di scostamento tra i due valori rispetto allo scostamento mediamente riscontrato per l'insieme delle microzone. Tale metodo è significativo allorché: *a)* sia calcolabile un valore medio del rapporto per l'insieme delle microzone e *b)* consenta di individuare il dato «anomalo» di cui sopra. Dal punto di vista metodologico la lettera *a)* è soddisfatta se le microzone valorizzate sono superiori o uguale due; la lettera *b)*, invece, richiede che le microzone sussistenti nel territorio comunale siano almeno superiori o uguali a tre.

Pertanto affinché un comune possa procedere alla selezione dell'eventuale microzona su cui svolgere la revisione parziale del classamento, occorre che il relativo territorio sia ripartito in almeno tre microzone.

Si ribadisce che non debbono essere incluse nel limite indicato, né conseguentemente debbono essere prese in considerazione per il calcolo del rapporto di cui alla lettera *d)* del successivo punto 2, le microzone afferenti a porzioni di territorio comunale prive di possibili valorizzazioni di fabbricati, con riferimento ai dati presenti nell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, e quelle caratterizzate dalla prevalenza di unità immobiliari non ordinarie per destinazione e tipologia catastale.

2. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui al criterio operativo 1 si definisce:

a) valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per la singola microzona: il valore individuato dalle amministrazioni comunali, ovvero in carenza di determinazione dei comuni, dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, nel processo di definizione delle microzone comunali;

b) valore medio di mercato aggiornato per singola microzona: il valore della lettera *a)* aggiornato secondo le modalità operative disposte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio;

c) valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il valore unitario per metro quadrato di superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili relativi alle unità immobiliari ubicate nella microzona e omogenee, per destinazione e categoria catastale, a quelle di riferimento per il valore di cui alla lettera *a)*, e la superficie complessiva delle medesime unità immobiliari; la superficie delle unità immobiliari è desunta, con riferimento al territorio analizzato, dalla banca dati catastale in forma diretta o indiretta attraverso il vano medio;

d) rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della singola microzona e valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: il quoziente tra il valore numerico di cui alla lettera *b)* e quello della lettera *c)*;

e) analogo rapporto di cui alla lettera *d)* per l'insieme delle microzone comunali: la media dei quozienti di cui alla lettera *d)*.

3. La revisione parziale del classamento può essere attivata per le microzone in cui il rapporto, di cui alla lettera *d)* del criterio operativo 2, si discosta significativamente dal valore del rapporto medio, di cui alla lettera *e)* del medesimo criterio operativo. Il termine significativamente non può intendersi inferiore ad uno scostamento di più del 35 per cento tra i due rapporti. Ciascun comune, può assumere un valore percentuale più elevato di quello testé indicato per selezionare le «anomalie», ma non una percentuale inferiore.

4. Per il calcolo dei rapporti previsti al criterio operativo 2, il periodo di riferimento dei valori pubblicati dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio è quello relativo al secondo semestre 2004.

5. Per l'anno 2005, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, quest'ultima predispone i dati e le elaborazioni per determinare i valori ed i rapporti di cui al criterio operativo 2. Una volta predisposti i dati e le elaborazioni, questi sono resi disponibili entro trenta giorni dalla data di richiesta del comune.

Le operazioni di revisione parziale del classamento sono richieste dai comuni tramite motivata istanza da trasmettere ai competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

6. L'Agenzia del territorio emana, previa verifica dei presupposti delle richieste pervenute dai comuni, entro il 31 maggio e il 30 novembre i provvedimenti di attivazione della revisione del classamento di cui all'art. 1, comma 335, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, relativi alle richieste pervenute rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno.

7. I comuni possono segnalare agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, unitamente alla richiesta di revisione parziale del classamento, le unità immobiliari ricadenti nelle microzone interessate per le quali viene attivato il procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 31 dicembre 2004, n. 311.

05A01595

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 3 febbraio 2005.

Soppressione del Posto doganale di Marano Lagunare.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 ed integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Vista la determinazione prot. n. 495/UD del 26 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che stabilisce che l'organizzazione interna di ciascun ufficio può essere modificata, su proposta del responsabile, con provvedimento del direttore regionale;

Vista la nota prot. n. 477/211 del 10 gennaio 2005, con la quale il Comando provinciale Guardia di finanza di Udine ha comunicato che la Brigata di Marano Lagunare, cui compete anche il compito della vigilanza del Posto doganale 852, istituito in Marano Lagunare e dipendente della Dogana di Porto Nogaro, sarebbe stata soppressa in seguito alla revisione organizzativa dei reparti del Corpo dipendenti da quel Comando e l'attività di vigilanza assicurata dal Comando compagnia Guardia di finanza di Latisana;

Visto che, nella prefata nota, il Comando provinciale Guardia di finanza di Udine ha proposto la chiusura del Posto doganale 852, nella considerazione che i compiti allo stesso affidati *ab origine* sono venuti a meno, in particolare, le operazioni d'importazione del tonno destinato all'industria conserviera della ditta Igino Mazzola S.p.a che, ora, vengono effettuate dalla Dogana di Porto Nogaro;

Vista la nota prot. n. 1278 del 12 gennaio 2005, con la quale la circoscrizione doganale di Udine, acquisito il parere della Dogana di Porto Nogaro e considerato che eventuali operazioni di vigilanza e riscontro da effettuarsi presso lo stabilimento ittico della ditta Igino Mazzola S.p.a. saranno comunque garantite dal Comando compagnia Guardia di finanza di Latisana, ha espresso parere favorevole alla richiesta di soppressione del Posto doganale di Marano Lagunare;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la sopra specificata proposta;

Adotta

la seguente determinazione:

È soppresso il Posto doganale di Marano Lagunare, dipendente dalla Dogana di Porto Nogaro.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 3 febbraio 2005

Il direttore regionale: DI ROMA

05A01300

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 gennaio 2005.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari a cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 30/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 10 gennaio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e n. 2/04;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento ed approvato dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004;

Udita la relazione dei commissari dott. Alfredo Meocci ed ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Is. B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2005

Il presidente: CHELI

05A01258

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2005.

Modalità di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione». (Deliberazione n. 102/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 10 febbraio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante «Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'8 aprile 1998, n. 322, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 141 del 13 maggio 1998;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (2001/C 320/04), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 320 del 15 novembre 2001;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 ottobre 2003 sulle misure (attuate dall'Italia) in favore di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 119 del 23 aprile 2004 e la lettera della Commissione europea del 31 agosto 2004 (D/56267) con la quale si è constatata l'accettazione integrale da parte dell'Autorità italiana delle misure indicate nella lettera ex articolo 71 del regolamento n. 659/99 relative al canone di abbonamento RAI;

Considerato che l'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che tale separazione è finalizzata alla determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e ad assicurare che il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, sia utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa;

Considerato che l'imputazione o l'attribuzione dei costi deve avvenire in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ovvero sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;

Considerata la necessità di stabilire e pubblicare preventivamente modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, anche al fine di evidenziare i principi fondamentali della separazione contabile che devono essere rispettati ai fini della successiva approvazione dello schema della separazione contabile stessa;

Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Schema di contabilità separata

1. La società RAI-Radiotelevisione italiana (di seguito RAI) predispone uno schema di contabilità separata relativamente al servizio pubblico generale radiotelevisivo, in conformità con i principi contabili nazionali ed internazionali, tenendo in conto la metodologia della contabilità analitica enunciata nella raccomandazione della Commissione 98/322/CE (di seguito raccomandazione) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Lo schema di separazione contabile prevede l'imputazione o l'attribuzione dei costi sulla base di principi di contabilità, applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati, e definisce con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. In particolare la separazione contabile deve avvenire nel rispetto del principio di causalità come definito nella raccomandazione.

2. Lo schema predisposto è idoneo ad evidenziare le attività aziendali in tre distinti aggregati contabili:

a) aggregato di servizio pubblico al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione e programmazione riconducibili al servizio pubblico secondo quanto previsto dalla legge n. 112/2004;

b) aggregato commerciale al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione, programmazione e vendita con finalità commerciali;

c) aggregato servizi tecnici al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività strumentali di supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.

3. La valorizzazione dei cespiti e l'attribuzione dei costi congiunti e comuni ai tre aggregati avviene secondo il principio dei costi storici pienamente allocati (HCA-FDC).

4. Ai fini della corretta separazione fra i tre aggregati, gli scambi fra i diversi aggregati dovranno essere evidenziati attraverso un idoneo sistema di «transfer charges» (prezzi di trasferimento). In particolare dovranno essere separatamente evidenziati i costi generati dall'utilizzo dei servizi tecnici da parte dell'aggregato commerciale e da quello di servizio pubblico. Qualora i vincoli di legge comportino un mancato ricavo da attribuirsi all'aggregato commerciale, il meccanismo dei transfer charges dovrà evidenziare l'onere corrispondente nell'aggregato di servizio pubblico. I prezzi di trasferimento dovranno tener conto di una equa remunerazione del capitale impiegato secondo i principi contabili della raccomandazione.

5. La RAI è tenuta ad inviare all'Autorità lo schema di contabilità separata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Modalità di approvazione dello schema di contabilità separata

1. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di contabilità separata di cui all'art. 1, invia alla RAI le proprie eventuali osservazioni.

2. L'Autorità indica un termine, non inferiore a dieci giorni solari, entro il quale la RAI può dichiarare di

volersi conformare alle osservazioni dell'Autorità oppure inviare una memoria e chiedere di essere sentita in audizione.

3. Lo schema di contabilità separata è approvato con provvedimento motivato dell'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione o della memoria di cui al precedente comma 2.

Art. 3.

Contabilità separata della RAI

1. La RAI predispone la contabilità separata sulla base dello schema approvato di cui all'art. 2, comma 3, garantendo la riconciliazione con il bilancio di esercizio.

2. Il primo esercizio utile ai fini della revisione di cui all'art. 4 è l'anno 2005. In prima applicazione per l'anno 2004 potranno essere adottate procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la RAI predispone la contabilità separata sulla base dello schema approvato dall'Autorità.

4. La società di revisione completa la revisione entro i successivi sessanta giorni.

Art. 4.

Scelta della società di revisione

1. La contabilità separata tenuta ai sensi dell'art. 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla RAI e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di una proposta formulata dalla RAI entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera. La proposta dovrà indicare tutte le informazioni necessarie a verificare la professionalità e l'indipendenza della società di revisione e la rispondenza del piano di lavoro alle disposizioni di legge e della presente delibera. In caso di mancato accoglimento della proposta, la RAI dovrà presentare una nuova proposta entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorità.

2. All'attività della società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ogni onere e spesa contrattuale è a carico della RAI.

La presente delibera è notificata alla RAI, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 10 febbraio 2005

Il presidente: CHELI

05A01576

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 febbraio 2005, n. **4**.

Patto di stabilità interno per gli anni 2005-2007 per le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Alle province

Ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti

Alle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Alle unioni di comuni e alle comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Roma

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali Direz. Centr. Finanza locale Roma

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione enti locali Roma

All'A.N.C.I. - via dei Prefetti n. 46 Roma

All'U.P.I. - Piazza Cardelli n. 4 Roma

All'UNCEM - via Palestro n. 30 Roma

A. *Premessa.*

La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto importanti novità nell'azione di contenimento della spesa pubblica: il limite di incremento della spesa complessiva per l'anno 2005 delle amministrazioni pubbliche viene fissato al 2% rispetto alla corrispondente spesa per il 2004.

Le Autonomie territoriali, in quanto facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche, adottano anch'esse tale principio attraverso le disposizioni sul patto di stabilità interno che, nella legge finanziaria

2005, risultano profondamente modificate rispetto alle regole precedentemente vigenti: si è passati, infatti, da una crescita programmata del saldo finanziario ad una evoluzione controllata della spesa. L'applicazione di tale regola generale a livello di singoli comparti (regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e comunità isolane) determina l'obiettivo programmatico per l'anno 2005 in termini di contabilità nazionale.

Evidentemente, per dettare le regole di comportamento del singolo ente ed al fine di valutare correttamente gli effetti finanziari della norma, con il disegno di legge finanziaria sono state introdotte disposizioni basate non sui dati 2004 (non ancora definitivi) ma su dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2003 incrementati del 4,8%: ottenendo così un criterio quantitativamente analogo alla crescita del 2% sulla spesa presunta 2004.

Successivamente, in sede di discussione parlamentare, al fine di eliminare eventuali andamenti anomali delle spese da prendere in considerazione, è stata modificata la base di riferimento su cui applicare la percentuale di crescita programmata: infatti, si è fatto riferimento non esclusivamente all'anno 2003 ma alla media delle spese del triennio 2001-2003 modificando, di conseguenza, la percentuale d'incremento dal 4,8% (base 2003) all'11,5% (base media triennio 2001-2003).

Sempre in sede parlamentare è stato introdotto il cosiddetto principio della «virtuosità» o meno di un ente locale: è stato, infatti, definito «virtuoso» quell'ente la cui spesa corrente (determinata in termini di pagamenti in conto competenza e in conto residui) media pro-capite del triennio 2001-2003 sia risultata inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza (definita con decreto ministeriale 26 gennaio 2005, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e visionabile sul sito http://wwww.rgs.mef.gov.it/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp). In questo caso, l'ente può far crescere il complesso delle proprie spese per l'anno 2005 dell'11,5% rispetto alla spesa media del triennio 2001-2003.

Nel caso in cui, l'ente abbia registrato una spesa corrente media pro-capite del triennio 2001-2003 superiore o uguale a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza è da considerarsi «non virtuoso» e, di conseguenza, il complesso delle proprie spese per l'anno 2005 potrà crescere del 10% rispetto alla spesa media del triennio 2001-2003.

In termini gestionali, tale principio sì traduce in una crescita dell'11,5% o del 10% delle spese finali - correnti e in conto capitale (al netto di una serie di spese di cui sì farà puntuale riferimento in proseguo) - per l'anno 2005 rispetto alla media delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2001-2003, sia relativamente agli impegni che ai pagamenti totali (competenza e residui).

Per le unioni di comuni e le comunità isolane la percentuale di crescita è unica e stabilita nell'11,5%.

Per gli anni 2006 e 2007, la crescita è stabilita nel 2% rispetto alla spesa programmatica dell'anno precedente.

È di tutta evidenza, che le nuove regole del patto di stabilità interno vanno ad incidere esclusivamente sul versante della spesa dell'ente locale senza tener in alcun conto delle entrate già previste o di nuova realizzazione, ad eccezione di quanto indicato al successivo punto B.3.3., che sono a disposizione dell'ente. Pertanto, il livello di spesa resta comunque determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole indipendentemente dalla dimensione o finalizzazione delle entrate.

B. *Il patto di stabilità interno per l'anno 2005.*

B.1. Obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2005.

Come per il passato, la legge finanziaria per il 2005, al comma 24 dell'art. 1 (nella presente circolare il riferimento all'articolo non verrà più evidenziato atteso che la legge finanziaria 2005 è composta di un solo articolo), ha previsto per il patto di stabilità interno il raggiungimento di due obiettivi in termini di spesa relativamente sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa, per cui il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Per la determinazione della spesa si deve far riferimento, per la gestione di competenza, agli impegni dell'anno 2005 e, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (competenza + residui) sostenuti nell'anno 2005.

In ordine alla verifica dei due obiettivi per l'anno 2005, si soggiunge che non è necessaria l'approvazione formale del conto consuntivo dello stesso anno 2005; infatti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio (paritari) definite dal Servizio finanziario dell'ente locale, tenuto altresì conto che è lo stesso ente che provvede — con le forme e le modalità che ritiene più opportune — alla autocertificazione del raggiungimento dei due obiettivi del patto (comma 98).

B.2 Enti «virtuosi» e enti «non virtuosi».

La legge finanziaria prevede (comma 22, lettera *a)* un tasso di crescita delle spese più elevato per gli enti che sono da considerarsi «virtuosi» rispetto agli altri.

La virtuosità viene determinata sulla base della spesa corrente media pro-capite che deve risultare inferiore alla corrispondente spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza.

Il metodo per la verifica di tale requisito deve essere effettuato attraverso:

I. la determinazione della spesa corrente media. Si deve far riferimento, come dispone la norma, ai soli pagamenti correnti (in conto competenza e in conto residui) registrati in ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003 e calcolarne la media del triennio;

II. la determinazione della popolazione media. Si deve far riferimento alla media della popolazione residente (secondo i criteri previsti dall'art. 156 del decreto legislativo n. 267 del 2000) al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003. In proposito si veda il successivo punto G.2.1.;

III. la determinazione della spesa media pro-capite. Si rapporta la spesa media di cui al punto I con la popolazione media di cui al punto II;

IV. l'individuazione della «virtuosità» o meno dell'ente. Nel caso in cui la spesa media pro-capite (punto III) sia inferiore alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (individuata nel richiamato decreto ministeriale 26 gennaio 2005), l'incremento da applicare è dell'11,5% mentre, nel caso di spesa superiore o uguale, l'incremento da applicare è del 10%.

Per un esempio sulla metodologia da applicare per verificare se l'ente è «virtuoso» o meno si veda l'allegato «A/05» alla presente circolare.

B.3. Spese soggette alle regole del patto di stabilità interno.

B.3.1 La norma (comma 24) prevede che le spese soggette alle regole del patto di stabilità interno siano relative al complesso delle spese correnti e in conto capitale così come definite dai titoli l° e 2° del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 (altrimenti definite spese finali).

Possono essere escluse da tale complesso soltanto le spese espressamente previste dalla legge finanziaria, e precisamente:

a) le spese per il personale, cui si applicano le specifiche disposizioni di cui ai commi 91, 95, 98, 99 e 116 recanti vincoli alla crescita delle retribuzioni, per effetto dei rinnovi contrattuali, e misure limitative delle assunzioni di nuovo personale.

In proposito - nel rammentare che, ai sensi del comma 91, i risparmi derivanti da queste ultime misure relative all'anno 2005 concorrono alla copertura degli oneri derivanti da rinnovi contrattuali relativi al biennio 2004-2005 - si rappresenta che le spese per il personale da escludere sono costituite da:

le retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio) corrisposte al personale in servizio (a tempo indeterminato e determinato nonché con contratto di formazione-lavoro) inclusi emolumenti arretrati;

gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;

l'IRAP sulle retribuzioni;

gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo.

b) le spese per la sanità (la cui esclusione è valida per le sole regioni e non anche per gli enti locali);

c) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti. Tali spese, pur essendo classificate tra le spese di parte capitale, non vengono conteggiate ai fini del patto in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non vengono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni utilizzato a livello europeo e, di conseguenza, vengono escluse anche dal patto di stabilità interno;

d) le spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate dall'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2005. In questo caso, si deve far riferimento ai soli trasferimenti correnti e in conto capitale i cui destinatari siano le amministrazioni pubbliche e non anche alle somme attribuite a dette amministrazioni quali corrispettivi di servizi. Si precisa che l'elenco delle amministrazioni pubbliche potrà a breve essere più agevolmente individuato anche accedendo al sito www.rgs.mef.gov.it;

e) le spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Tali spese riguardano il costo sostenuto dai comuni per quei minori dati in affido con decreto dell'autorità giudiziaria presso istituti, comunità alloggio o famiglie;

f) le spese per calamità naturali con riferimento alle sole spese per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.

Più in dettaglio, per l'individuazione precisa delle voci rilevanti ai fini del complesso delle spese prese in considerazione dal patto di stabilità interno, si ritiene opportuno far riferimento alla codifica prevista dal decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2002) ed utilizzata per la trasmissione dei flussi trimestrali di cassa da parte dei tesorieri degli enti locali ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978. A tal proposito, si rimanda a quanto indicato nell'allegato «B/05» alla presente circolare.

B.3.2 Il comma 25, dispone che, per il solo anno 2005, dal complesso delle spese come sopra definito occorre escludere altresì le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Sono, quindi, da escludere non solo le spese sostenute con i finanziamenti comunitari, ma anche quelle collegate agli stessi interventi e finanziate dallo Stato e/o dalla regione e dallo stesso ente locale.

B.3.3 Per le sole spese di investimento è consentito (comma 26) eccedere i limiti stabiliti soltanto nella misura corrispondente ai proventi derivanti da alienazione di immobili e mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

In particolare, per le erogazioni a titolo gratuito e le liberalità, si ritiene che a tali fattispecie possano essere ricondotte, nel primo caso, i contributi a titolo gratuito versati da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, in quanto tali entrate vanno ad incidere positivamente sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, nel secondo caso, le donazioni, le eredità ed i lasciti. Non rientrano, invece, tra tali tipologie di entrate i trasferimenti ed i contributi provenienti da amministrazioni pubbliche.

B.4. Calcolo dell'obiettivo programmatico per l'anno 2005.

B.4.1. Province, comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Occorre precisare che devono essere determinati due obiettivi programmatici di spesa per l'anno 2005: l'uno con riferimento alla gestione di competenza (impegni di competenza) e l'altro relativo alla gestione di cassa (pagamenti in conto competenza e in conto residui), adottando per entrambi il medesimo criterio di determinazione e la medesima percentuale d'incremento calcolata come al precedente punto B.2.

Per determinare i due obiettivi programmatici per l'anno 2005 è necessario calcolare per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003 il complesso della spesa (corrente e in conto capitale come definito al punto *B.3.*) e calcolarne il valore medio del triennio a cui applicare l'incremento dell'11,5%, se l'ente è risultato «virtuoso» o del 10%, nel caso di ente «non virtuoso» definito secondo la metodologia esposta al punto *B.2.*

Nell'allegato «C/05» alla presente circolare è riportato un esempio numerico del calcolo degli obiettivi programmatici per il 2005.

B.4.2. Unioni di comuni e comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Per le unioni di comuni e per le comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2005 prevedono che gli obiettivi programmatici — sia per la gestione di competenza che per quella di cassa — siano determinati senza alcun riferimento alla «virtuosità» o meno dell'ente.

Di conseguenza, rispetto a quanto precedentemente indicato nel punto *B.4.1.*, per dette tipologie di enti si applica l'unica percentuale d'incremento dell'11,5% sulla spesa media del triennio 2001-2003 sia in termini di impegni che di pagamenti totali.

È di tutta evidenza che la spesa media di riferimento è quella determinata con i criteri precedentemente evidenziati al punto *B.4.1.* per le altre tipologie di enti.

C. *Limitazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.*

Qualora l'ente, non dovesse raggiungere entrambi gli obiettivi (per la gestione di competenza e per la gestione di cassa), o dovesse raggiungerne uno solo, sarà soggetto, nell'anno 2006, alle seguenti limitazioni (comma 33) riguardanti:

C.1. Le spese per acquisto di beni e servizi. Tali spese sono identificate dagli interventi «02» (acquisto di beni di consumo e/o di materie prime) - «03» (prestazioni di servizi) - «04» (utilizzo di beni di terzi) della classificazione della spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 e il limite si deve intendere applicato sia agli impegni che ai pagamenti totali. L'inclusione dell'intervento «04» nell'acquisto di beni e servizi è già previsto dalle disposizioni vigenti ed è operativa sin dal 2002; tale impostazione è rilevabile dalla circolare dello scrivente n. 35 del 15 novembre 2002 (pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 2002) relativa al «Quadro di raccordo tra prospetto dei flussi trimestrali di cassa e codici di bilancia di cui al decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002».

Al riguardo possono registrarsi le seguenti due fattispecie:

l'ente locale che nel 2005 non raggiunga gli obiettivi del patto, come definiti al precedente punto B.4., non potrà effettuare nel 2006 spese in misura superiore alla corrispondente spesa sostenuta nell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. Il limite di spesa per il 2006 non potrà, quindi, superare il limite di spesa accertato nell'anno più recente in cui l'ente ha raggiunto gli obiettivi del patto;

l'ente locale che nel 2005 e negli anni precedenti non abbia mai rispettato le regole del patto non potrà effettuare nel 2006 una spesa per acquisto di beni e servizi superiore a quella sostenuta nel 2003 ridotta del 10%. La riduzione si applica sul coacervo delle spese per acquisto di beni e servizi del 2003 e non sulla singola voce.

C.2. Le assunzioni di personale. La disposizione di cui al comma 33, lettera *b)*, in combinato disposto con i commi 95 e 116, deve essere interpretata in termini di particolare rigore, in ossequio alla volontà del legislatore di dettare una disciplina estremamente rigida nei confronti degli enti non rispettosi del patto di stabilità interno. Si segnala che la norma — oltre a non consentire qualsiasi forma di assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato — preclude anche la possibilità di ricorrere alle procedure di mobilità.

C.3. Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti. Anche per l'anno 2006 è stata ribadita la sanzione relativa all'impossibilità per l'ente di ricorrere all'indebitamento in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività. Tale riduzione risulta verificata se, all'atto dell'operazione, la somma dei valori attuali di tutti i flussi della nuova passività, comprensiva delle quote capitale e delle quote interesse, nonché delle commissioni relative sia all'estinzione della vecchia passività sia all'accensione della nuova, è inferiore alla somma dei valori attuali della passività preesistente.

D. *Il patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007.*

Il legislatore ha previsto (comma 22, lettera *b)* che per l'anno 2006 la determinazione della spesa programmatica (in termini di impegni e di pagamenti) deve far riferimento agli obiettivi programmatici determinati per l'anno 2005 incrementata del 2 per cento.

In questo caso, però, la spesa programmatica 2005 da prendere a riferimento non deve tener conto, ai sensi del comma 25 della legge finanziaria 2005, della detrazione delle spese in conto capitale cofinanziate dalla U.E., dallo Stato o dalla regione, in quanto la detrazione è limitata al solo anno 2005.

Il calcolo dell'obiettivo programmatico per il 2006 deve essere attuato attraverso:

a) la rideterminazione della spesa media del triennio 2001-2003, da cui non vengono detratte le spese in conto capitale cofinanziate (voce questa che la norma consente di portare in detrazione per il solo 2005);

b) la rideterminazione dell'obiettivo programmatico per il 2005 applicando la percentuale d'incremento dell'11,5% (o del 10%) alla spesa media rideterminata di cui al precedente punto *a)*;

c) l'applicazione della percentuale d'incremento del 2% all'obiettivo programmatico per il 2005 come determinato al precedente punto *b)*.

Una volta determinato l'obiettivo programmatico per il 2006, è consentito, per le sole spese di investimento (comma 26) eccedere i limiti di stabiliti soltanto nella misura corrispondente ai proventi derivanti da alienazione di immobili e mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità (si veda in proposito il punto *B.3.3.* della presente circolare).

Per l'anno 2007 si deve far riferimento all'obiettivo programmatico per il 2006 - come determinato ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* - incrementato del 2 per cento. Anche in questo caso, trova successiva applicazione il comma 26.

Per maggiore chiarezza, nell'allegato D/05 alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui è evidenziato il metodo di calcolo della spesa programmatica per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

E. *La programmazione trimestrale o semestrale dei flussi finanziari.*

E.1. Criteri generali per il calcolo degli obiettivi trimestrali o semestrale.

Il comma 31 conferma — come per il passato — l'utilizzo dello strumento della programmazione finanziaria in corso d'anno per monitorare, valutare e verificare gli andamenti gestionali del patto di stabilità interno e il rispetto dell'obiettivo annuale sul complesso delle spese. La programmazione finanziaria è:

trimestrale, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

semestrale, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Ovviamente, il riferimento non è più, come in passato, all'obiettivo del saldo finanziario ma al complesso delle spese come precedentemente definite, per cui la programmazione trimestrale (o semestrale) deve tener conto dei pagamenti che, sulla base delle conoscenze acquisite dall'ente, potranno verosimilmente verificarsi nel corso dei vari trimestri di riferimento.

È di tutta evidenza che, mentre il complesso delle spese annuali è la risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e quindi immodificabile, gli obiettivi trimestrali cumulati in termini di cassa di dette spese sono il frutto di previsioni e, pertanto, presentano andamenti trimestrali non costanti pur se devono rispondere alla caratteristica della cumulabilità; la previsione del complesso delle spese di un trimestre, quindi, non potrà mai essere inferiore a quella del trimestre precedente.

L'ente — dopo aver definito, secondo i criteri del comma 24 e le indicazioni sopra esposte, l'importo dell'obiettivo programmatico per l'intero anno 2005 del complesso dei pagamenti — effettuerà, entro il mese di febbraio 2005 (o il mese di marzo 2005, se soggetto alla previsione semestrale), le previsioni del complesso delle spese trimestrali (o semestrali) cumulate a tutto il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre (o al 30 giugno) coerenti con l'obiettivo annuale.

All'Organo di revisione economico - finanziaria, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali (o semestrali) e l'obiettivo annuale del complesso delle spese in termini di cassa.

Nel corso dell'esercizio, l'ente può rettificare i propri obiettivi infrannuali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con l'obiettivo annuale da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, devono essere ritrasmessi secondo le stesse modalità descritte al successivo punto *E.2.* Parimenti possono verificarsi situazioni in cui — a seguito di ulteriori modificazioni legislative o interpretazioni in via amministrativa — l'obiettivo annuale può essere rideterminato. In questo caso, dovranno essere riadottate tutte le procedure previste per la compilazione e trasmissione dell'obiettivo annuale e di quelli trimestrali (o semestrali).

Allo stesso Organo è rimessa, altresì, la verifica, entro il mese successivo al trimestre (o semestre) di riferimento, del rispetto dell'obiettivo trimestrale (o semestrale) e, in caso di mancato conseguimento, la comunicazione all'ente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità indicate al successivo punto *E.2.*

Il mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale (o semestrale) determina automaticamente per l'ente, nel trimestre (o semestre) successivo, l'obbligo di riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti per il complesso delle spese (di cui al precedente punto *B.3.*) nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.

Se a seguito di eventi finanziari significativi non dipendenti dalla propria gestione l'ente non abbia rispettato l'obiettivo trimestrale (o semestrale), il Responsabile del Servizio finanziario dell'ente deve predisporre una dichiarazione, sottoposta al controllo del Organo di revisione economico-finanziaria, in cui viene evidenziata tale circostanza. Ove lo scostamento conseguente all'evento finanziario non venga riassorbito nel trimestre (o semestre) successivo troverà comunque applicazione la prevista limitazione dei pagamenti correnti.

Si precisa, infine, che nessun adempimento relativo alla programmazione finanziaria, né trimestrale e né semestrale, è posto a carico delle unioni di comuni e delle comunità isolane.

E.2. Gli adempimenti di trasmissione agli Uffici della ragioneria generale dello Stato.

E.2.1. La previsione cumulata di cassa (Allegato «E/05»).

L'allegato «E/05» contenente gli obiettivi programmatici trimestrali (o semestrali) e annuale del complesso delle spese cumulato in termini di cassa per l'anno 2005, dopo la valutazione di coerenza dell'Organo di revisione economico-finanziaria deve essere predisposto entro il mese di febbraio (o marzo) per poi essere comunicato entro il 18 marzo 2005 (o 15 aprile 2005):

dalle province, dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità individuate nel sito web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it;

dai comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti e dalle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Com'è noto, l'art. 1 del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 al 28 febbraio 2005, per cui, qualora in sede di conversione del predetto decreto — legge tale termine fosse ulteriormente prorogato (così come risulta dall'iter parlamentare), i termini per la predisposizione delle previsioni trimestrali (o semestrale) cumulate in questione potranno slittare e coincidere, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio di previsione 2005.

E.2.2. Mancato conseguimento dell'obiettivo trimestrale (o semestrale).

Sempre con le modalità di comunicazione indicate al punto *E.2.1.*, l'Organo di revisione economico-finanziaria deve inviare una comunicazione dell'eventuale mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale (o semestrale) entro il mese successivo al trimestre (semestre) di riferimento. Tale informazione deve essere trasmessa, nel rispetto della scadenza per l'invio, anche con riferimento all'obiettivo annuale seppur non definitivo.

Al riguardo, si precisa che la norma ha modificato, rispetto al passato, le modalità di trasmissione della comunicazione del mancato conseguimento dell'obiettivo trimestrale. Infatti, l'inadempienza dell'ente deve essere portata a conoscenza del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le seguenti modalità:

Per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la comunicazione dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo trimestrale non deve essere più trasmessa per via cartacea al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ma attivando sul richiamato sito web, nell'allegato «E/05», l'apposita casella presente sotto la dizione «Mancato raggiungimento obiettivo trimestrale» relativa al trimestre di riferimento. La comunicazione del collegio dei revisori resta agli atti dell'ente mentre l'informazione è inserita nel sistema web e può essere effettuata:

o dal collegio dei revisori dei conti. In questo caso, sarà necessario che un componente del collegio si accrediti presso il sistema con le procedure previste all'allegato «F/05» alla presente circolare;

o dall'ente stesso, secondo le intese con il collegio.

Per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la comunicazione dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo deve essere trasmessa, per via cartacea, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio (nessun invio deve essere effettuato alla Ragioneria generale dello Stato).

E.3. Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui al comma 21, è tenuto, ai sensi del comma 32, alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto (in termini di competenza e di cassa) e, in caso di mancato conseguimento ne deve dare comunicazione al Ministero dell'interno secondo un modello e modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Ministero dell'interno di concerto e quello dell'economia e delle finanze.

F. *Il monitoraggio trimestrale.*

La nuova normativa sul patto per l'anno 2005 (comma 30) prevede che le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono inviare trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definiti, come previsto dallo stesso comma 30, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata e l'Istat (l'emanazione è prevedibile possa essere attuata, come in passato, entro il mese di marzo 2005).

Qualora il decreto non fosse emanato entro il 31 marzo 2005 (si consideri che l'iter amministrativo del decreto vede coinvolti 4 soggetti istituzionali), le informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 31 marzo 2005 non devono essere trasmesse sino all'emanazione del citato decreto, neanche via e-mail, via fax o per posta. In questo caso, lo scrivente fonirà via web apposite istruzioni al riguardo.

La trasmissione delle informazioni trimestrali deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto dal patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la parola «pattostabilita» presente nell'indirizzo internet non deve essere accentata così come invece risulta, per un errore materiale, al comma 30 della legge finanziaria 2005.

Gli enti locali che a partire dal 2005 sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale (comuni con popolazione tra 30.000 e 60.000 abitanti e comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti) sono tenuti, per utilizzare il sistema web, ad accredi-

tarsi a detto sistema secondo quanto indicato nell'allegato F/05 alla presente circolare. Per gli altri enti locali che erano già soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web (province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) non sono previsti adempimenti.

Si ribadisce che i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti non sono, invece, soggetti al monitoraggio trimestrale, per cui non sono tenuti all'invio di alcuna situazione, con esclusione degli adempimenti di cui al precedente punto *E.2.*, alla Ragioneria generale dello Stato e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

G. *Ulteriori chiarimenti.*

G.1. I riflessi delle regole del «patto» sulle previsioni di bilancio.

Come per gli scorsi anni, le regole del «patto» 2005 non fanno riferimento alle previsioni di bilancio; nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2005 (redatto in termini di competenza), le regole del «patto» di stabilità interno non possono, quindi, che incidere solo indirettamente. Infatti, tenendo conto che gli obiettivi del patto devono essere riscontrati soltanto in fase gestionale (impegni e pagamenti) il riferimento alla fase previsionale (sia iniziale, sia assestata che definitiva) è puramente indicativo: durante la gestione di competenza si possono verificare situazioni di scostamento tra previsione e gestione che possono incidere sulle spese positivamente (minori impegni rispetto alle previsioni definitive).

Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che il «patto» produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso che non appare realistica un'azione strutturale di riduzione delle spese che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza.

G.2. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno.

G.2.1. Popolazione di riferimento - Il comma 21 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del «patto» per il 2005 facendo riferimento alle province, ai comuni compresi nella classe demografica di popolazione superiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti commessi con il «patto», si applica il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti locali:

per le province e i comuni, la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2005, quella al 31 dicembre 2003);

per le comunità montane, la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente calcolata dall'Uncem (per il 2005, quella al 31 dicembre 2003).

G.2.2. Enti di nuova istituzione - Il comma 36 prevede che agli enti locali di cui al comma 21 di nuova istituzione a decorrere dal 2005 o dagli anni successivi si applicano le regole del patto con decorrenza dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.

In particolare, se l'ente è istituito nel corso del 2005, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2006 incrementando del 2% gli impegni e i pagamenti del 2005.

La norma non disciplina espressamente il caso di un ente istituito dopo il 2001 (2002 o 2003 o 2004) ma prima del 2005: pertanto, si ritiene opportuno impartire direttive che, avvalendosi di situazioni analoghe previste dalla normativa o di principi sanciti dalla stessa legge finanziaria, permettano di disciplinare le regole di crescita per questa fattispecie di enti. Si possono avere due situazioni:

per un ente istituito dal 2002 o dal 2003, si ritiene che l'obiettivo programmatico 2005 possa essere determinato dalla spesa (impegni e pagamenti) sostenuta nel 2003 incrementata del 4,8%. Tale criterio — in mancanza di tutti i dati del triennio di riferimento — è analogo a quanto previsto per le regole del patto per le regioni (comma 23);

per un ente istituito dal 2004, si ritiene che l'obiettivo programmatico 2005 possa essere determinato dalla spesa (impegni e pagamenti) sostenuta nel 2004 incrementata del 2%.

Tale criterio si basa sul principio generale introdotto dalla legge finanziaria 2005 per il quale la spesa 2005 è pari alla spesa 2004 incrementata del 2%.

G.3. Spese sostenute da enti locali «capofila».

È stato segnalato da più parti che un ente locale, a seguito di disposizioni legislative o amministrative, può essere individuato come ente «capofila» per lo svolgimento di alcune funzioni per conto di altri enti.

In tal caso — al fine di neutralizzare gli effetti finanziari negativi sul patto di stabilità interno dell'ente «capofila» che si deve accollare le quote di spese gestite per conto degli altri enti locali — sì ritiene che possa essere attivata la seguente procedura che consente all'ente capofila, ai soli fini del patto di stabilità interno, di considerare nel calcolo del complesso delle spese la sola quota di propria competenza.

In questo caso, tenuto conto che la predetta impostazione si rifletterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica, in quanto una parte delle spese sarebbero così escluse dalle regole del patto, gli enti locali che beneficiano dei servizi gestiti dall'ente «capofila» (senza averne aggravi finanziari sui loro bilanci) devono però accollarsi, ai soli fini del patto di stabilità interno, la quota di spese a loro carico aumentando convenzionalmente la spese soggette alle regole del patto di stabilità interno.

Se tale procedura viene condivisa, l'ente capofila è tenuto a presentare a questo Dipartimento, entro il

mese di febbraio 2006, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati:

la disposizione legislativa o amministrativa (provvedimento regionale oppure intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di ente «capofila» per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;

il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;

le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i servizi, quelle che si riflettono effettivamente sul proprio patto di stabilità interno dell'ente capofila e quelle che si riferiscono invece agli altri enti.

Entro lo stesso mese di febbraio 2006, gli altri enti locali, beneficiari dei servizi e soggetti al patto di stabilità interno, sono tenuti a presentare a questo Dipartimento una attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, in cui siano evidenziate le quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente poste a carico del proprio patto di stabilità interno.

Per la registrazione, ai fini del patto di stabilità interno, di tali fattispecie di spese si rinvia a quanto appositamente previsto all'allegato «C/05» alla presente circolare.

La medesima procedura può essere applicata per il patto di stabilità interno per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

G.4. Disposizioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si ritiene opportuno, altresì, evidenziare, per quanto attiene al personale, che il comma 98 della legge finanziaria 2005 detta una specifica disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato, individuando le economie lorde da realizzare da parte di regioni e autonomie locali e demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la normativa di dettaglio. Nelle more dell'emanazione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è fatto divieto a tutti gli enti del comparto regioni e autonomie locali, non solo a quelli sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

G.5. Normativa di riferimento.

Si segnala, inoltre, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp

H. *Il patto di stabilità interno per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*

Il comma 39 prevede una specifica normativa per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilità interno con specifiche disposizioni.

H.1. Qualora entro il 31 marzo 2005 sia stato raggiunto l'accordo sul patto di stabilità interno 2005 tra questo Dipartimento e le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie speciali provvederanno a definire le regole del «patto» a cui devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, si ritiene opportuno che — ai soli fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento a quella locale — questo Ufficio venga a conoscenza, per il tramite della regione o provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal comma 38), degli andamenti trimestrali del «patto».

H.2. Qualora le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non raggiungano l'accordo con questo Dipartimento entro il 31 marzo 2005, agli enti locali dei rispettivi territori si applicheranno le regole sul patto 2005 (oggetto della presente circolare) valide per gli altri enti locali del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate dalla legislazione statale anche laddove le autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare le regole del «patto di stabilità interno».

In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, i predetti enti locali saranno soggetti alle regole del monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale secondo quanto previsto dalla presente circolare.

I. *Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.*

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il «patto» per l'anno 2005 potrebbero generare da parte degli enti locali o delle Ragionerie provinciali dello Stato una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano esclusivamente via e-mail:

per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato «F/05» alla presente circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;

per i quesiti in materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, all'indirizzo: Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - via XX settembre n. 97 - 00187 Roma (fax 06/4819587).

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO A/05

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI superiori a 3.000 abitanti - COMUNITA' MONTANE superiori a 10.000 abitanti

ESEMPI DI CALCOLO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA " VIRTUOSITA' " O MENO DI UN ENTE

1° esempio: Comune con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti

	Anno	Totale SPESA CORRENTE (*) Pagamenti competenza + residui (in euro)	Popolazione residente al 31 dicembre (n. abitanti)	Spesa corrente media pro - capite del triennio 2001-2003
A	Anno 2001	22.076.000,00	35.099	****
B	Anno 2002	22.936.000,00	35.224	****
C	Anno 2003	23.629.000,00	35.652	****
D = (A+B+C)/3	media triennio 2001/2003 dell'Ente	22.880.333,33 (G)	35.325 (H)	647,71 (I)=(G)/(H)
E	**Spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (rilevabile dal D.M. 26/1/2005)**			651,77
F	***Se la spesa media pro-capite (I) dell'ente è inferiore alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (E), come in questo caso, la percentale d'incremento è pari al***			11,5%

2° esempio: Provincia con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq.

	Anno	Totale SPESA CORRENTE (*) Pagamenti competenza + residui (in euro)	Popolazione residente al 31 dicembre (n. abitanti)	Spesa corrente media pro - capite del triennio 2001-2003
A	Anno 2001	51.345.000,00	579.521	****
B	Anno 2002	54.187.000,00	579.387	****
C	Anno 2003	60.231.000,00	579.696	****
D = (A+B+C)/3	media triennio 2001/2003 dell'Ente	55.254.333,33 (G)	579.535 (H)	95,34 (I)=(G)/(H)
E	**Spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (rilevabile dal D.M. 26/1/2005)**			90,62
F	***Se la spesa media pro-capite (I) dell'ente è superiore o uguale alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (E), come in questo caso, la percentale d'incremento è pari al***			10%

(*) **Il totale della spesa corrente è determinato dall'ammontare complessivo dei pagamenti (in conto competenza e in conto residui) del titolo 1° delle spese senza alcuna detrazione.**

ALLEGATO B/05

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)		
PROVINCE - COMUNI superiori a 3.000 abitanti - COMUNITA' MONTANE superiori a 10.000 abitanti - UNIONI DI COMUNI e COMUNITA' ISOLANE con popolazione superiore a 10.000 abitanti		
DECLARATORIA DELLE VOCI DI SPESA CONSIDERATE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2005		
	SPESA	Riferimento al codice di bilancio di cui al D.M. MEF/Interno del 24/6/2002 o RIFERIMENTI NORMATIVI
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
SCor	TOTALE TITOLO 1°	TITOLO 1° (1.)
S1	Spese per il personale	Titolo 1° - intervento 1° (1.01) e voci previste al punto B.3.1., lett. a), della presente circolare
S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	Titolo 1° - intervento 5° (1.05) a favore dei soli enti previsti dall'elenco 1 alla legge n. 311/2004
S3	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	Art.1, c. 24, lett. e), legge n. 311/2004 - punto B.3.1., lett. e), della presente circolare
S4	Spese per calamità naturali	Art.1, c. 24, lett. f), legge n. 311/2004 - punto B.3.1., lett. f), della presente circolare
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
SCap	TOTALE TITOLO II	TITOLO 2° (2.)
S5	Spese per partecipazioni azionarie	Titolo 2° - intervento 8° (2.08)
S6	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (es. titoli)	Titolo 2° - parte intervento 5° (2.05.63)
S7	Spese per conferimenti di capitale	Titolo 2° - intervento 9° (2.09)
S8	Spese per concessione di crediti	Titolo 2° - intervento 10° (2.10)
S9	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche	Titolo 2° - intervento 7° (2.07) a favore dei soli enti previsti dall'elenco 1 alla legge n. 311/2004
S10	Spese per calamità naturali	Art.1, c. 24, lett. f), legge n. 311/2004 - punto B.3.1., lett. f), della presente circolare
S11	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)	Art.1, c. 25, legge n. 311/2004 - punto B.3.2. della presente circolare
S12	Spese in conto capitale finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazione di immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità	Art.1, c. 26, legge n. 311/2004 - punto B.3.3. della presente circolare

ALLEGATO C/05

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI superiori a 3.000 abitanti - COMUNITA' MONTANE superiori a 10.000 abitanti - UNIONI DI COMUNI e COMUNITA' ISOLANE superiori a 10.000 abitanti

ESEMPIO NUMERICO DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

SPESA		Pagamenti (competenza+residui)			Impegni		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
SCor	TOTALE TITOLO 1°	4.470	4.790	4.880	4.100	4.400	4.500
a detrarre: S1	Spese per il personale	1.400	1.500	1.560	1.500	1.600	1.650
S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	190	200	200	160	180	200
S3	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	10	10	10	10	10	10
S4	Spese per calamità naturali	0	10	10	10	10	0
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)**	**2.870**	**3.070**	**3.100**	**2.420**	**2.600**	**2.640**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
SCap	TOTALE TITOLO II	1.750	1.990	2.060	1.550	1.800	1.900
a detrarre: S5	Spese per partecipazioni azionarie	40	30	40	40	40	40
S6	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (es. titoli)	10	20	10	10	20	10
S7	Spese per conferimenti di capitale	40	40	50	40	40	50
S8	Spese per concessione di crediti	10	0	10	10	0	10
S9	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche	140	180	170	150	150	160
S10	Spese per calamità naturali	10	0	20	10	10	0
S11	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)	420	470	490	450	460	470
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11)**	**1.080**	**1.250**	**1.270**	**840**	**1.080**	**1.160**
CSN	**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**	**3.950**	**4.320**	**4.370**	**3.260**	**3.680**	**3.800**
SMT	**SPESA MEDIA DEL TRIENNIO 2001/2003 (CSN 01+CSN 02+CSN 03)/3**	**4.213**			**3.580**		
I % 05	**INCREMENTO % PER IL 2005 (1)**	**11,5%**	**10%**		**11,5%**	**10%**	
I 05	**INCREMENTO PER IL 2005 (SMT * I % 05)**	**485**	**421**		**412**	**358**	
OP 05	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2005 (SMT+I 05)**	**4.698**	**4.635**		**3.992**	**3.938**	
S12	**Eventuali spese in conto capitale sostenute nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazione di immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità**	***50***	***50***		***60***	***60***	
CS 05	**COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE SOSTENIBILI NEL 2005 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (OP 05+S12)**	**4.748**	**4.685**		**4.052**	**3.998**	

	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI "CAPOFILA" AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO	Pagamenti (competenza+residui)		Impegni	
	Registrazione per l'ente "capofila"				
S13	**Detrazione delle quote di spese sostenute nel 2005 dall'ente "capofila" di competenza degli altri enti (-)**	***80***	***80***	***90***	***90***
	(CS 05-S13)	***4.668***	***4.605***	***3.962***	***3.908***
	Registrazione per l'ente non "capofila"				
S14	**Incremento convenzionale della quota di spesa sostenuta nel 2005 dall'ente "capofila" di propria competenza (+)**	***10***	***10***	***20***	***20***
	(CS 05+S14)	***4.758***	***4.695***	***4.072***	***4.018***

(1) Per le Unioni di comuni e per le Comunità isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'incremento previsto per il 2005 è nella sola misura dell'11,5%

ALLEGATO D/05

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2006 e 2007 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI superiori a 3.000 abitanti - COMUNITA' MONTANE superiori a 10.000 abitanti - UNIONI DI COMUNI e COMUNITA' ISOLANE superiori a 10.000 abitanti

VOCI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2006 E 2007

SPESA		Pagamenti 2001	Pagamenti 2002	Pagamenti 2003	Impegni 2001	Impegni 2002	Impegni 2003
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
SCor	TOTALE TITOLO 1°	4.470	4.790	4.880	4.100	4.400	4.500
a detrarre:	S1 Spese per il personale	1.400	1.500	1.560	1.500	1.600	1.650
	S2 Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	190	200	200	160	180	200
	S3 Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile	10	10	10	10	10	10
	S4 Spese per calamità naturali	0	10	10	10	10	0
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)**	**2.870**	**3.070**	**3.100**	**2.420**	**2.600**	**2.640**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
SCap	TOTALE TITOLO II	1.750	1.990	2.060	1.550	1.800	1.900
a detrarre:	S5 Spese per partecipazioni azionarie	40	30	40	40	40	40
	S6 Spese per acquisizioni di attività finanziarie (es. titoli)	10	20	10	10	20	10
	S7 Spese per conferimenti di capitale	40	40	50	40	40	50
	S8 Spese per concessione di crediti	10	0	10	10	0	10
	S9 Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche	140	180	170	150	150	160
	S10 Spese per calamità naturali	10	0	20	10	10	0
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7-S8-S9-S10) (1)**	**1.500**	**1.720**	**1.760**	**1.290**	**1.540**	**1.630**
CSN	**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**	**4.370**	**4.790**	**4.860**	**3.710**	**4.140**	**4.270**

		Pagamenti		Impegni	
SMT	**SPESA MEDIA DEL TRIENNIO 2001/2003 (CSN 01+CSN 02+CSN 03)/3**	**4.673**		**4.040**	
I % 05	**INCREMENTO % PER IL 2005**	**11,50%**	**10%**	**11,50%**	**10%**
I 05	**INCREMENTO PER IL 2005 (SMT * I % 05)**	**537**	**467**	**465**	**404**
OP 05	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2005 (SMT+I 05)** *(in tale obiettivo non sono da considerare le spese finanziate dai proventi di cui al codice S 12)*	**5.211**	**5.141**	**4.505**	**4.444**
I % 06	**INCREMENTO % PER IL 2006**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**
I 06	**INCREMENTO PER IL 2006 (OP 05 * I % 06)**	**104**	**103**	**90**	**89**
OP 06	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2006 (OP 05+I 06)**	**5.315**	**5.243**	**4.595**	**4.533**
S12	Eventuali spese in conto capitale sostenute nel 2006 e finanziate da proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità	*60*	*60*	*60*	*60*
CS 06	**COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE SOSTENIBILI NEL 2006 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (OP 06+S12)**	**5.375**	**5.303**	**4.655**	**4.593**
I % 07	**INCREMENTO % PER IL 2007**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**
I 07	**INCREMENTO PER IL 2007 (OP 06 * I % 07)**	**106**	**105**	**92**	**91**
OP 07	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2007 (OP 06+I 07)**	**5.421**	**5.348**	**4.687**	**4.624**
S12	Eventuali spese in conto capitale sostenute nel 2007 e finanziate da proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità	*70*	*70*	*70*	*70*
CS 07	**COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE SOSTENIBILI NEL 2007 PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DEL PATTO (OP 07+S12)**	**5.491**	**5.418**	**4.757**	**4.694**

(1) Inclusivo di eventuali spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale

ALLEGATO E/05

DENOMINAZIONE ENTE ---

PATTO DI STABILITA' INTERNO per l'anno 2005
(Legge n. 311 del 2004 - Art. 1, comma 31)

Gli obiettivi programmatici per il 2005 del complesso cumulato delle spese in termini di cassa sono:

	Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	Comuni con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti e comunità montane con popolazione maggiore di 10.000 abitanti
		(in migliaia di euro)
- COMPLESSO DELLE SPESE al 31 dicembre 2005	------------------------------	------------------------------
- COMPLESSO DELLE SPESE al 31 marzo 2005	------------------------------	====
- COMPLESSO DELLE SPESE al 30 giugno 2005	------------------------------	------------------------------
- COMPLESSO DELLE SPESE al 30 settembre 2005	------------------------------	====

Il Responsabile del Servizio finanziario

L'Organo di Revisione dei conti

Questa comunicazione deve essere trasmessa dalle province, dai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e dalle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

- **dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,** attraverso il sistema web (vedi riferimenti di cui al punto E.2.1. della presente circolare) alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 18 marzo 2005;

- **dai comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti** e dalle **comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti** alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio entro il 15 aprile 2005.

ALLEGATO F/05 - pag. 1

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI superiori a 30.000 abitanti - COMUNITA' MONTANE superiori a 50.000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI ADEMPIMENTI DEL PATTO

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO "MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2005"

Ai fini del monitoraggio del "patto" per l'anno 2005, il comma 30 della legge finanziaria 2005 prevede che le **province**, i **comuni** con popolazione superiore a **30.000 abitanti** e le **comunità montane** con popolazione superiore a **50.000 abitanti** devono inviare trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, accedendo direttamente al seguente sito: **www.pattostabilita.rgs.tesoro.it** (senza accenti) oppure attraverso l'apposito link, riportato nel sito del Ministero (www.tesoro.it) nella sezione dedicata al patto di stabilità interno.

REQUISITI PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB

L'impiego di tale applicazione richiede i seguenti requisiti:

- Creazione e abilitazione di apposita utenza. Al fine di consentire l'attivazione delle utenze - caratterizzate da codice identificativo (User ID) e password - preposte all'utilizzo del sistema per la rilevazione dei dati, è necessario che ciascun Ente, che non disponga ancora di suddetta utenza, ne faccia esplicitamente richiesta, esclusivamente via e-mail, ad **entrambi** i seguente indirizzi di posta elettronica.

➢ **assistenza.cp@tesoro.it**

➢ **pattostab@tesoro.it;**

Suddette richieste devono contenere le seguenti indispensabili informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. l'indicazione se tali persone risultano già essere utenti di sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in caso affermativo specificare);

e. recapito di posta elettronica e telefonico.

ALLEGATO F/05 - pag. 2

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI superiori a 30.000 abitanti - COMUNITA' MONTANE superiori a 50.000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI ADEMPIMENTI DEL PATTO (Segue)

- Dotazione informatica: disponibilità ed utilizzo di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0);
- Supporti operativi. Le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*" .

PROCEDURE DI MONITORAGGIO

Le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto dallo stesso comma 30, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti la Conferenza Unificata e l'Istat. Qualora il predetto decreto non fosse emanato per acquisire in tempi utili il monitoraggio delle informazioni sull'andamento del patto al 31 marzo 2005, dette informazioni non dovranno essere trasmesse sino all'emanazione di detto decreto e delle informative che in proposito verranno fornite agli enti attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". **Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati**; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 17.00.
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi.

05A01333

CIRCOLARE 11 febbraio 2005, n. **5**.

Legge finanziaria 2005 - Riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

La legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004 reca, tra l'altro, nell'articolo unico, una serie di disposizioni volte a regolare l'azione della pubblica Amministrazione per il contenimento della spesa pubblica, con l'obiettivo prioritario dell'aggiustamento strutturale dei conti pubblici in linea con le regole prefissate in sede di Unione europea.

In particolare, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, giova richiamare l'attenzione sulle disposizioni relative all'applicazione generalizzata del criterio del limite massimo del 2% di incremento delle spese (commi 5, 15, 16 e 17); alle limitazioni poste in ordine alle variazioni di bilancio per riassegnazioni di entrate e per l'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste (comma 9); alle prescrizioni per il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (comma 11), a quelle sull'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (comma 12), nonché a quelle per il contenimento delle spese di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 116). Una speciale attenzione deve essere, poi, prestata alle disposizioni del tutto innovative in tema di pagamenti per debiti di forniture, attraverso la cessione «*pro-soluto*» alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di fornitori di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato (commi da 362 a 366).

Premesso quanto sopra, appare opportuno rappresentare alcune considerazioni e fornire talune indicazioni al fine di consentire una più agevole attuazione delle normative in questione da parte delle amministrazioni centrali, che sono chiamate ad una puntuale e consapevole attuazione della legge finanziaria 2005 in relazione alla ineludibile necessità di conseguire gli indicati obiettivi.

1. - REGOLA DELL'INCREMENTO MASSIMO DEL 2 PER CENTO DELLA SPESA (COMMA 5).

Occorre innanzitutto rilevare che il comma 5 fa riferimento alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, le quali possono essere agevolmente individuate anche accedendo al sito www.rgs.mef.gov.it

Con riferimento al bilancio dello Stato, poi, il successivo comma 8 dispone l'applicazione del «tetto» all'incremento delle spese (salvo alcune eccezioni) aventi effetto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle previsioni iniziali di bilancio in termini di competenza e di cassa.

Le spese assoggettate a tale regola risultano essere quelle allocate nell'ambito delle categorie economiche «Consumi intermedi» (Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6), «Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private» (Cat. 24) e «Trasferimenti in conto capitale all'estero» (Cat. 25). Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005, approvato con legge n. 312/2004, risulta pertanto già definito con i pertinenti stanziamenti di competenza e di cassa tarati nel rispetto della ripetuta regola.

Per il rispetto della regola in questione, nel corso della gestione, per le predette categorie di spesa, le amministrazioni potranno porre in essere variazioni compensative tra unità previsionali di base rientranti nello stesso titolo (correnti o in conto capitale), ai sensi dell'art. 18, comma 20, della legge di bilancio 2005, a condizione di non alterare l'effetto della spesa sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Con particolare riguardo al consumi intermedi (Cat. 2), conseguentemente, saranno consentite soltanto variazioni compensative che comportino invarianza ovvero riduzioni delle relative dotazioni di bilancio in termini di competenza. Non potranno altresì essere assentite variazioni che comportino aumenti delle autorizzazioni di cassa per trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali private (cat. 5 e 24) e alle imprese (cat. 6 e 23), nonché per investimenti fissi (cat. 21).

Sul rigoroso rispetto di tale condizione, indispensabile per il più efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, si richiama la particolare attenzione degli Uffici centrali del bilancio, ai quali è demandata, mediante l'inserimento nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti, la validazione formale e sostanziale delle richieste variazioni di bilancio. Tali uffici possono, ove ritenuto necessario, consultare ovvero sottoporre i concreti casi alle valutazioni dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio della Ragioneria generale dello Stato.

2. - VARIAZIONI DI BILANCIO PER RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE E UTILIZZO DEI FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE E PER SPESE IMPREVISTE (COMMA 9).

La disposizione di cui al comma 9 prevede che le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo degli indicati fondi di riserva per il triennio 2005-2007 non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio finanziario incrementati del 2%. La norma, che si presenta tassativa, induce alle seguenti considerazioni.

2.1. - *Riassegnazioni di entrate*

La regola concerne tutte le riassegnazioni che hanno riflesso sulla spesa del bilancio dello Stato senza alcuna esclusione.

Al fine di fornire un quadro di riferimento dei limiti previsti dalla norma, nell'allegato n. 1 sono riportati per ciascuna amministrazione gli importi delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2004 incrementati del 2%.

2.2. - *Utilizzo dei Fondi di riserva (obbligatorie ed impreviste)*

Le variazioni relative all'utilizzo di tali fondi soggiacciono al suddetto limite del 2%, e pertanto è possibile produrre nell'allegato n. 2 l'analoga situazione distinta per amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio presso ciascuna amministrazione, in via generale, dovranno comunque inoltrare le richieste di riassegnazione di entrate e di utilizzo dei fondi di riserva all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, corredandole di un motivato parere da cui, tra l'altro, risulti che le richieste stesse sono contenute nel limite previsto dalla norma.

Tenuto conto dei delicati profili che talvolta possono presentare le variazioni di cui sopra, nel secondo periodo del comma 9 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 è previsto che, nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Tale specifica procedura è indicativa della eccezionalità dei casi in cui il predetto limite può essere derogato. Le amministrazioni, pertanto, nel proporre l'attivazione della predetta procedura, dovranno accompagnare la richiesta con una dettagliata relazione, allegando la documentazione probatoria da cui risulti inequivocabilmente la sussistenza della situazione di particolare necessità e urgenza, che giustifica la deroga.

La richiesta medesima e la documentazione di supporto dovranno pervenire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, che in proposito dovrà esprimere motivato parere, in particolare sulla effettiva ricorrenza della necessità e urgenza.

3. - SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA (COMMA 11).

La norma reca precise disposizioni in materia di spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, spese che non devono essere superiori a quelle sostenute nell'anno 2004. Detto limite si applica per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Per quanto riguarda gli incarichi di studio, per le amministrazioni dello Stato è prevista una apposita disciplina, a cui si fa rinvio, nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994; n. 338, che, tra l'altro, determina i criteri e le modalità di conferimento.

Gli incarichi di consulenza sono quelli affidati, ai sensi delle disposizioni legislative citate, ad esperti estranei all'amministrazione, dotati di particolare competenza in campo tecnico, giuridico e amministrativo, mediante la stipula di convenzioni o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta, in particolare, delle fattispecie riconducibili agli articoli 2222 e 2229 del codice civile, in cui l'elevata professionalità della prestazione richiesta e la particolare autonomia nello svolgimento della stessa trovano massima espressione, tanto da ricondurre le ipotesi alla tipologia del rapporto di lavoro autonomo inteso in senso stretto. Trattasi generalmente di prestazioni occasionali oppure limitate ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate, in cui l'attività prestata è considerata nella sua unitarietà, prescindendo da un carattere continuativo.

Il secondo periodo dello stesso comma 11 prevede poi che, in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica, gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, possono essere conferiti a soggetti estranei all'amministrazione solamente nei casi previsti la legge, ovvero in caso di eventi straordinari e che i relativi provvedimenti di conferimento debbono essere adeguatamente motivati. Infine, le stesse amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere gli atti di conferimento degli incarichi stessi alla Corte dei conti.

L'affidamento dei predetti incarichi, in assenza dei presupposti indicati dallo stesso comma 11, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Al fine di una puntuale e consapevole applicazione della norma in questione, si richiama il contenuto del telegramma dello scrivente prot. n. 152753 del 3 gennaio 2005 con il quale, tra l'altro, si segnalava la necessità di gestire le risorse dedicate a tali spese su specifici piani gestionali, da istituire sui pertinenti capitoli dei centri di responsabilità e unità previsionali di base interessati.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di seguire il buon fine delle operazioni contabili e gestorie delle spese in questione, in modo da monitorarne l'andamento dalla fase previsionale fino alla relativa consuntivazione.

Appare il caso di precisare che, tenuto conto della natura del bilancio dello Stato, il riferimento effettuato nella normativa alla spesa sostenuta, va correttamente inteso come riferimento alla spesa impegnata.

4. - SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DI AUTOVETTURE (COMMA 12).

La disposizione si presenta chiara nel suo intento di pervenire ad una progressiva riduzione nel triennio 2005-2007 delle spese di cui trattasi, atteso che i limiti gestionali per le spese stesse risultano essere fissati nel 90, 80 e 70% della spesa sostenuta del 2004.

Anche in questo caso è opportuno precisare che il riferimento alla spesa sostenuta va correttamente inteso come riferimento alla spesa impegnata.

Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sarà opportunamente predisposto per segnalare automaticamente il superamento dei predetti limiti a seguito di eventuali variazioni di bilancio.

Per l'attuazione del comma 12, si precisa che ciascuna amministrazione dovrà trasmettere la relazione dettagliata ivi prevista, entro il 31 marzo, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, quale organo deputato al controllo della spesa, il quale provvederà ad asseverare i dati ivi contenuti.

5. - LIMITE AI PAGAMENTI PER ALCUNI COMPARTI DI SPESA (COMMI 15, 16 E 17).

Le norme stabiliscono una limitazione dei pagamenti per i seguenti settori: strumenti di intervento finanziati con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Fondo investimenti - incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, ivi compresi gli interventi finanziati con il Fondo innovazioni tecnologica (FIT); interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 (legge obiettivo).

Tali limitazioni, tenuto conto delle particolari modalità di gestione dei predetti interventi rispetto al complesso delle spese dello Stato, si riferiscono alle effettive erogazioni effettuate in favore dei diretti beneficiari finali.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa attraverso un apposito monitoraggio, il comma 16 stabilisce, a carico delle amministrazioni interessate, l'obbligo di comunicazione trimestrale nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, dei dati relativi allo stato di attuazione dei singoli interventi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per ciascuno di essi.

In proposito, le amministrazioni interessate (Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero delle attività produttive, Cassa depositi e prestiti Spa, Sviluppo Italia Spa, nonché gli altri soggetti gestori di strumenti finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate) dovranno inviare trimestralmente ai suindicati Dipartimenti informazioni sull'andamento delle erogazioni effettuate e previsioni sugli andamenti attesi nei trimestri successivi per ogni singolo intervento, anche per poter consentire l'eventuale attivazione della procedura compensativa di cui al successivo comma 17.

Le predette amministrazioni potranno concordare modalità di invio e di prospettazione dei dati con i citati Dipartimenti. Per gli interventi finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate si utilizza la modulistica prevista dalle delibere Cipe.

6. - SPESE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, OVVERO UTILIZZATO CON CONVENZIONI O CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (COMMA 116).

Il comma 116 fissa il limite di spesa cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi, qualora intendano avvalersi di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il limite individuato per l'anno 2005 non deve superare la media annua sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 1999-2001.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la norma si riferisce a rapporti rientranti nello scenario del lavoro dipendente, che trovano disciplina nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei diversi comparti.

Circa i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché le convenzioni, il riferimento di cui al comma in parola è alle prestazioni di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, che, sempre in un contesto di autonomia professionale, hanno un carattere continuativo, inteso come non occasionale, che si esplicano in maniera pressoché costante in un arco di tempo definito in sede negoziale. Trattasi di prestazioni che, fermo restando il loro carattere autonomo, sono comunque coordinate in quanto inserite funzionalmente nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione che ha, tra l'altro, possibilità di indicare le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico e di verificare periodicamente la coerenza dell'attività svolta dal contraente con le finalità indicate.

7. - PAGAMENTI DEI DEBITI DI FORNITURA (COMMI DA 362 A 366).

In sintesi, le disposizioni prevedono la possibilità per i creditori dello Stato, a seguito della fornitura di beni e servizi alle amministrazioni, di cedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. i propri crediti, scaduti e esigibili alla data del 31 dicembre 2004.

Condizione necessaria per avvalersi di tale nuova procedura è che i cennati crediti, che costituiscono debiti per le amministrazioni, siano iscritti nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2005 ovvero siano transitati nel conto del patrimonio per effetto della relativa perenzione amministrativa.

In attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ex comma 365 - con il quale verranno stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai citati commi relativamente alle condizioni generali per l'accesso al fondo, alla natura dei crediti, ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, ai tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto - le amministrazioni effettueranno i pagamenti dei debiti di fornitura seguendo l'ordinaria gestione dei residui passivi.

Per quanto concerne, in particolare, i residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, nelle more dell'adozione del citato decreto ministeriale, il pagamento degli stessi continuerà ad essere effettuato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270.

Si confida nella consueta massima collaborazione di tutte le amministrazioni e uffici interessati.

Roma, 11 febbraio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

ALLEGATO N. 1

LIMITE ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2004	POSSIBILI UTILIZZI 2005 UTILIZZI 2004 + 2%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	22.765.548.671	23.220.859.644
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.688.061.577	2.741.822.809
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	53.169.297	54.232.683
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.123.974	6.246.453
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13.266.160	13.531.483
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO	514.865.776	525.163.092
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	110.754.334	112.969.421
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	270.489.366	275.899.153
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	603.836	615.913
MINISTERO DELLA DIFESA	299.789.948	305.785.747
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.314.542	6.440.833
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	46.401.235	47.329.260
MINISTERO DELLA SALUTE	67.650.375	69.003.383
Limite complessivo alle riassegnazioni di entrate		**27.379.899.873**

ALLEGATO N. 2 *(a)*

LIMITE AGLI UTILIZZI DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2004	POSSIBILI UTILIZZI 2005 UTILIZZI 2004 + 2%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	819.909.171	836.307.354
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.158.335	15.461.502
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22.628.844	23.081.421
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	38.415.107	39.183.409
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	37.691.649	38.445.482
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	240.308.989	245.115.169
MINISTERO DELL'INTERNO	91.915.377	93.753.685
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	11.721.899	11.956.337
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.967.893	41.787.251
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.391.000	1.418.820
MINISTERO DELLA DIFESA	38.066.578	38.827.910
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	31.577.327	32.208.874
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	9.584.411	9.776.099
MINISTERO DELLA SALUTE	109.548.402	111.739.370
	Limite complessivo ai prelevamenti	**1.539.062.682**

ALLEGATO N. 2 *(b)*

LIMITE AGLI UTILIZZI DEL FONDO DI RISERVA DELLE SPESE IMPREVISTE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2004	POSSIBILI UTILIZZI 2005 UTILIZZI 2004 + 2%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	125.324.961	127.831.460
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.737.050	9.931.791
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	11.725.000	11.959.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	12.015.000	12.255.300
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.422.791	8.591.247
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6.651.350	6.784.377
MINISTERO DELL'INTERNO	7.500.000	7.650.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	4.361.500	4.448.730
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.491.436	18.861.265
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1.854.822	1.891.918
MINISTERO DELLA DIFESA	18.873.732	19.251.207
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	3.928.503	4.007.073
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.294.459	20.700.348
MINISTERO DELLA SALUTE	28.137.479	28.700.229
	Limite complessivo ai prelevamenti	**282.864.445**

05A01547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze OMRI

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2005 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986 e 27 dicembre 1994 per la parte relativa al conferimento rispettivamente delle onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Gen. di Brig. aus. Giuseppe Soldano.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987, pag. 22, III colonna, rigo n. 72 (elenco dei cavalieri del Ministero della difesa) e nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996 pag. 24, II colonna, rigo n. 3 (elenco degli ufficiali del Ministero della difesa).

05A01335

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.6231-XV.J(2828) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «FSDC046 (d.f.: FS 1015)», è riconosciuto, su istanza della Fireworks Sud di Giovanni Lipori & C. S.n.c., ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10959-XV.J(3488) del 17 dicembre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Granata Tre Riprese C10 Lanci» (peso netto g 739) è riconosciuto, su istanza del sig. Lanci Renato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Frisa (Chieti), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14296-XV.J(3186) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati «B&P 210A Multicolore» (peso netto g 7540) e «B&P 260A Multicolore» (peso netto g 26040) sono riconosciuti, su istanza del sig. Bruscella Raffaele, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Modugno (Bari) - contrada La Fratta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Ai sensi della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2001, il prodotto denominato «B&P 260A Multicolore» non può essere destinato all'utilizzo sul territorio nazionale in quanto il suo calibro supera il massimo consentito per lo sparo che è determinato in 210 mm per i fuochi aerei di forma cilindrica; pertanto, esso può essere fabbricato per essere destinato all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9893-XV.J(3500) del 17 dicembre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Explod» (peso netto g 26) è riconosciuto, su istanza del sig. Persello Alberto in nome e per conto della E.P.M. S.a.s. di Persello Alberto & C. con sede in Basiliano (Udine) - loc. Vissandone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10583-XV.J(3567) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba Pirotec Art Stanislao C.90/A» (peso netto g 472); «Bomba Pirotec Art Stanislao C.105» (peso netto g 943); «Castagnola Big Pirotec Art Stanislao» (peso netto g 17), sono riconosciuti, su istanza del sig. Siciliano Stanislao Gerardo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Vitulazio (Caserta) - loc. Tutuni Patulicella, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1778-XV.J(3173) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati:

1. "Martarello Sfera 3" (d.o.: M.A. Display Shell 3")" (peso netto grammi 130,20);
2. "Martarello Sfera 3" B (d.o.: M.A. Display Shell 3" B)" (peso netto grammi 130,20);
3. "Martarello Sfera 3" C (d.o.: M.A. Display Shell 3" C)" (peso netto grammi 130,20);
4. "Martarello Sfera 3" D (d.o.: M.A. Display Shell 3" D)" (peso netto grammi 130,20);
5. "Martarello Sfera 3" E (d.o.: M.A. Display Shell 3" E)" (peso netto grammi 130,20);
6. "Martarello Sfera 3" F (d.o.: M.A. Display Shell 3" F)" (peso netto grammi 130,20);
7. "Martarello Sfera 3" G (d.o.: M.A. Display Shell 3" G)" (peso netto grammi 130,20);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - località «Lago», ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8587-XV.J(3739) del 17 dicembre 2004, il manufatto esplosivo denominato «NAP 20L» (peso netto g 854) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8254-XV.J(3779) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Manna C10 (peso netto g 310);

Sfera Manna C13 (peso netto g 720);

Sfera Manna C16 (peso netto g 1300),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8012-XV.J(3776) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati:

PFA 90 - Multicolore con rendini (peso netto g 750);

PFA 90 - Apertura multicolore e colpo (peso netto g 650);

PFA 100 - Mariposa (peso netto g 486);

PFA 180 (peso netto g 880),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Il manufatto esplosivo denominato «Fontana Mariposa PG 42» (peso netto g 4,9) è riconosciuto, su istanza del nominato sig. Parente Giuseppe, e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*».

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11133-XV.J(3617) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «UB457W (d.f.: UB0457)» (peso netto g 200,3) e «UB0607 (d.f.: UB0607)» (peso netto g 193), sono riconosciuti, su istanza della U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano) - loc. Cascina Draga, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17277-XV.J(3778) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Dragon Boom 1 (peso netto g 27);

Dragon Boom 2 (peso netto g 32);

Dragon Boom 3 (peso netto g 38),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12948-XV.J(3542) del 17 dicembre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba Fiorillo Di Finale 80» (peso netto g 405); «Bomba Fiorillo A Farfalle 130» (peso netto g 1610); «Sfera Fiorillo 10» (peso netto g 362), sono riconosciuti, su istanza del sig. Fiorillo Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Succivo (Caserta) - loc. Pagliarone, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8582-XV.J(3740) del 17 dicembre 2004, il manufatto esplosivo denominato «Nap Cilindro Razzetti Con Granella» (peso netto g 80) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - loc. Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5496-XV.J(3759) del 2 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

torta colori e controcolpo nella versione stelle oro salice (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle argento (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle crackling (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle bianche intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle rosse (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle bianche (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle gialle (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle verdi (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle arancio (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle blu (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle viola (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle giallo tremolanti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle bianco tremolanti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle verdi intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle rosse intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle gialle intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle arancio intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle blu intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle viola intermittenti (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle sfera dorata (peso netto g 3031);

torta colori e controcolpo nella versione stelle sfera d'argento (peso netto g 3031);

torta tuoni e colori nella versione stelle oro salice (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle argento (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle crackling (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle bianche intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle rosse (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle bianche (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle gialle (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle verdi (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle arancio (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle blu (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle viola (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle giallo tremolanti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle bianco tremolanti (peso netto g3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle verdi intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle rosse intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle gialle intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle arancio intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle blu intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle viola intermittenti (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle sfera dorata (peso netto g 3059);

torta tuoni e colori nella versione stelle sfera d'argento (peso netto g 3059),

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5424-XV.J(3635) del 2 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

torta dancing birds (peso netto g 349);

torta diamond (peso netto g 126);

torta gran show pirotecnico (peso netto g 281);

torta minishow luces y estruendo (peso netto g 1381);

100 tiri colorati (peso netto g 87);

torta tibet (peso netto g 191);

torta venus (peso netto g 1381);

volcan efecto del dragon (peso netto g 29,3);

art. 6509 razzo noche de luces (peso netto g 4,25);

art. 26520 razzo surtida de colores (peso netto g 6,20);

art. 4530 mortaio 70 tiri colorati (peso netto g 45,50);

art. 35250 torta baile de color (peso netto g 30,80);

art. 5322 torta butterfly (peso netto g 118,60),

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A01257-05A01275

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Elosalic»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1658 del 31 gennaio 2005

Specialità medicinale: ELOSALIC.

Confezioni:

035296019/M - 1 tubo in alluminio da 1,8 g unguento;

035296021/M - 1 tubo in alluminio da 15 g unguento;

035296033/M - 1 tubo in alluminio da 45 g unguento.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0217/001/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01260

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nasonex»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1659 del 31 gennaio 2005

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni:

033330010/M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

033330022/M - spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Schering Plough LTD Singapore Branch, 50 Tuas West Drive, Singapore, 638408 come nuovo produttore della sostanza attiva e aggiunta di un metodo alternativo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01261

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rinelon»

Estratto provvedimento UPC/II/ 1660 del 31 gennaio 2005

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni:

034055018/M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg;

034055020/M - spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Schering Plough LTD Singapore Branch, 50 Tuas West Drive, Singapore, 638408 come nuovo produttore della sostanza attiva e aggiunta di un metodo alternativo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01262

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501040/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

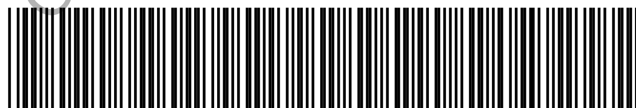
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00